

MINISTERO DELLE FINANZE

FORMAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI ED
IMPIEGO DEI RELATIVI SEGNI CONVENZIONALI
NUOVA ISTRUZIONE DI SERVIZIO

ROMA - 1970

Roma,

Agli Uffici Tecnici Erariali

OGGETTO: Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio

La legge del 1886 che ordinò la formazione del nuovo catasto terreni, come la legge del 1939 che dispose la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, hanno indicato uno degli scopi principali di tali istituti in quello di servire all'accertamento mediante mappe planimetriche.

Atto costitutivo e documento comune dei due catasti è, pertanto, la mappa estesa all'intero territorio dello Stato e comprendente – nella loro mutua coerenza e nella loro continuità topografica – tutti i beni privati, demaniali e pubblici; nella quale cioè sono riportati i terreni agrari, le aree dei fabbricati urbani, dei fabbricati rurali e di altri enti non soggetti ad imposta fondiaria, nonché le superfici sterili e quelle occupate da acque, strade, costruzioni e manufatti di ogni specie.

Per la formazione delle mappe catastali e per l'impiego dei relativi segni convenzionali furono emanate dalla Giunta Superiore del Catasto la Istruzione IV del 15 aprile 188 e, dalla Direzione Generale del Catasto, la normale del 19 maggio 1915, la circolare 217 del 23 settembre 1940 – quest'ultima sostituita dalla Istruzione I del 24 maggio 1942 (Parte I: Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati) – e numerose altre disposizioni normative ad esse collegate (1).

Nel corso del tempo però la realtà oggettiva è andata configurandosi in forme sempre più complesse, nuove entità catastali sono state introdotte – creando la necessità di stabilire una giusta corrispondenza fra esse e la mappa - più moderne tecniche di rilevamento sono entrate in uso insieme a quelle originarie e più moderni procedimenti di riproduzione si sono adottati.

(1) Fra queste anche il fascicolo edito nel 1953: “Segni convenzionali e rappresentazione dei particolari topografici nella mappa”.

Si è reso necessario aggiornare, completare e coordinare – anche sulla base dei risultati ottenuti nella loro pratica applicazione – le prescrizioni di volta in volta , e separatamente, impartite e così dare alla cartografia catastale, con precisa visione dei suoi fini più concreti e probabili, una sistematica rigorosa.

È stata perciò predisposta la Istruzione allegata la quale sostituisce le istruzioni e normali avanti citate.

IL MINISTRO
BOSCO

AVVERTENZA

All'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali – che è uno degli organi cartografici dello Stato stabiliti dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (1) – è affidata la esecuzione di quella parte della cartografia ufficiale che è costituita dalle carte (o fogli di mappa) catastali.

Per lo svolgimento di tale compito l'Amministrazione ha emanato nel corso del tempo numerose disposizioni ed istruzioni di servizio riguardanti il rilevamento topografico e la formazione della mappa.

Allo scopo di dare a tali Istruzioni - per tutti i settori di lavoro che esse investono – una disciplina formale e metodica più rigorosa e di aggiornarle nei riguardi delle tecniche e delle metodologie più moderne, si sta provvedendo alla sistematica, accurata loro versione, così da poter giungere a costituire alla fine un “corpo” completo di 9 Istruzioni, nel quale rientra come IV Istruzione – relativa alla formazione delle mappe catastali ed all'impiego dei relativi segni convenzionali – la presente.

A lavoro ultimato il “corpo” in questione comprenderà le seguenti Istruzioni:

- I Istruzione per le operazioni trigonometriche.
- II Istruzione sulla poligonazione.
- III Istruzione per il rilevamento particellare.
- IV Istruzione per i rilevamenti aerofotogrammetrici.
- V Istruzione sui rilevamenti altimetrici.
- VI Istruzione per la formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali.
- VII Istruzione sulla collaudazione delle mappe rilevate con i metodi classici da terra.
- VIII Istruzione sull'aggiornamento geometrico della mappa.
- IX Istruzione sulla condotta degli appalti di rilevamento.

(1) Vedi allegato 6.

INDICE

Premesse

ISTRUZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA MAPPA CATASTALE E PER L'IMPIEGO DEI RELATIVI SEGNI CONVENZIONALI

CAPO I – La formazione della mappa.

1. Comuni amministrativi e sezioni censuarie
2. Scale di proporzione
3. Dimensioni dei fogli di mappa e del disegno
4. Sviluppi ed allegati
5. Distinzione delle sezioni, dei fogli e degli allegati
6. Contenuto della mappa

CAPO II – Rappresentazione in mappa delle particelle e delle altre particolarità topografiche – simboli – segni convenzionali.

7. Simboli e segni convenzionali
8. Rappresentazione delle particelle e delle particolarità topografiche. Linea continua, linea tratteggiata, linea punteggiata
9. Termini di proprietà e di zone soggette a vincoli speciali. Termini territoriali
10. I segni di grappa, di unione e di galleggiante. Il segno di scorrimento delle acque. Il simbolo di segnale trigonometrico
11. Rappresentazione di particolarità topografiche relative a superfici occupate da acque e canali
12. Rappresentazione delle strade
13. Incroci di strade pubbliche e private con acque esenti da estimo
14. Rappresentazione delle ferrovie e delle autostrade
15. Rappresentazione di fabbricati ed altre costruzioni

CAPO III – La costruzione della mappa.

16. Operazioni di tavolo
17. Quadrettatura dei fogli
18. Progetto per la ripartizione della mappa in fogli
19. Controllo della quadrettatura dei fogli e delle dimensioni del disegno
20. Riporto dei punti trigonometrici e poligonometrici sulla mappa e relativi controlli
21. Costruzione a matita della mappa e relativi controlli
22. Rappresentazione delle particolarità topografiche a limite di foglio. Triplici di foglio e triplici territoriali
23. Controllo dei limiti di foglio
24. Delineamento ad inchiostro della mappa
25. Limiti di foglio e confini territoriali
26. Numerazione delle particelle
27. Scritturazione esterna ed interna della mappa
28. Quadri d'unione dei fogli di mappa
29. Revisione finale della mappa

ALLEGATI

1. Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni. Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni
2. Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572
3. Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, con varianti apportate in sede di conversione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
4. Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142
5. Acceleramento dei lavori di formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Istruzione I – (24 maggio 1942)
6. Norme sulla cartografia ufficiale dello stato e sulla disciplina della produzione dei rilevamenti terrestri ed idrografici. Legge 2 febbraio 1960, n. 68

TAVOLE

Tav. I	Linea continua, linea tratteggiata, linea punteggiata.
Tav. II	Termini di proprietà, di zone soggette a vincoli; termini territoriali.
Tav. III	Segni convenzionali di graffa, di unione di galleggiante, segno di scorrimento delle acque.
Tav. IV	Segni convenzionali di trigonometrico e di poligonometrico.
Tav. V	Rappresentazione di superfici occupate da acque.
Tav. VI	Rappresentazione delle strade.
Tav. VII	Incroci di strade pubbliche e private con acque esenti da estimo.
Tav. VIII	Rappresentazione delle ferrovie e delle autostrade.
Tav. IX	Rappresentazione di fabbricati e di altre costruzioni.
Tav. X	Segni convenzionali per fogli di mappa.
Tav. XI	Scritture interne ed esterne del foglio di mappa.
Tav. XII	Segni convenzionali per i quadri d'unione.
Tav. XIII	Simboli da usare per le mappe costruite sopra supporti plastici.

PREMESSE

Precipua finalità assegnata dalla legge alla cartografia catastale è quella della rappresentazione della proprietà immobiliare. È per ciò che sulle mappe si riportano le linee che delimitano i differenti possessi e li suddividono in particelle distintamente accertabili, dando degli uni e delle altre figura e posizione. Sulle mappe si aggiungono le linee che delimitano le proprietà pubbliche, le circoscrizioni amministrative e le particolarità topografiche, integrando la continuità del territorio e nello stesso tempo permettendo – attraverso la rappresentazione dei più salienti elementi ambientali – di dare configurazione alle singole località comprese in esse e farle riconoscibili.

Sulla base della mappa viene inoltre determinata la estensione superficiale delle particelle: circostanza assai rilevante per i terreni agrari, in quanto la loro tassazione è commisurata alla loro superficie, e – sotto altri aspetti – per i terreni in genere; secondaria per i fabbricati, costruzioni e relativi annessi, in quanto la superficie non è dato che serva alla tassazione (per la quale, nei casi previsti, si ricorre invece alla “consistenza” adeguatamente definita), e quasi superflua sotto gli altri riflessi perché la stabilità e visibilità degli immobili di quella specie rendono oggettivamente evidenti alcuni particolari rapporti.

Ma la mappa costituisce anche, alla pari di ogni altro elaborato grafico o disegno tecnico, uno strumento visivo di comunicazione. E come tale deve pervenire – con l’uso combinato dei mezzi che le sono propri (la proporzionalità delle dimensioni, il colore e il segno, caratterizzato questo da forma, spessore e continuità) – a trasmettere, nei limiti delle finalità che la comunicazione deve raggiungere, informazioni il più possibile esatte sulla misura delle cose rappresentate e sicure sul significato dei segni usati nella rappresentazione.

E siccome non si rivolge esclusivamente a gruppi provvisti di conoscenze specifiche ma anche ad assai più vasto pubblico di livello culturale corrente, deve ricorrere a mezzi comunicativi di formazione semispontanea ed intuitiva, analoghi a quelli adottati dalla tradizione cartografica più diffusa.

La percezione intuitiva delle significazioni può derivare tanto da diretta somiglianza del segno con la realtà rappresentata, quanto da una immagine che esso richiama o da un concetto al quale corrisponde. Ne sono esempi il colore azzurro delle acque e quello di terra di Siena delle strade; così come la freccia che indica movimento, la graffa che indica agganciamento ed il segno di unione che indica continuità; o come la linea continua che taglia e divide, quella tratteggiata che non divide ma distingue o si sovrappone e quella punteggiata che richiama ad oggetti visti attraverso mezzi trasparenti; o come infine i segni convenzionali di limiti territoriali che costituiscono una sottolineatura di varia e crescente intensità delle linee della mappa.

Con tale indirizzo – che deve riconoscersi il più autentico – si è giunti a costituire col tempo nella cartografia catastale un ben determinato e costante sistema di significazioni quale conviene ad un istituto che, pur nella inevitabile evoluzione che può subire, ha carattere essenzialmente stabile ed i cui atti sono destinati, almeno teoricamente, ad una durata che si può considerare illimitata.

Esso ovviamente non può lasciare campo ad iniziative tendenti ad ampliare il significato dei segni simboli oltre quello più vicino ed urgente, o ad introdurre arbitrariamente altri nell'intento di risolvere questioni che – in assenza di approfondita analisi – possono apparire nuove, ma non lo sono.

E impone invece – anche per eliminare ogni possibilità di usi erronei e di false interpretazioni – che sia mantenuta rigorosamente l'inerenza dei segni e dei simboli alla realtà oggettiva; nel senso che a ciascun elemento semplice di tale realtà sia attribuito nella rappresentazione in modo univoco il segno che lo contraddistingue, e che, quando più elementi variamente si combinano nella realtà, sia precisato il modo in cui quei segni si connettono gli uni agli altri così da realizzare alla fine un vero e proprio linguaggio grafico, facile ed efficace, che faccia riconoscere la realtà del luogo nella immagine che se ne dà, e, reciprocamente, renda attraverso la visione dell'immagine, la fisionomia del luogo.

Ai sopraccennati criteri, oltre che ai risultati di una lunga e varia esperienza operativa, risponde la presente nuova Istruzione di Servizio con la quale (rifuggendo dal perseguire fini astratti e mirando invece unicamente a risolvere i problemi direttamente connessi a quelli che sono gli scopi della cartografia catastale) si è provveduto a soddisfare il bisogno da tempo avvertito di coordinare e completare nel modo più razionale l'intera materia.

In particolare, con la rigorosa enunciazione delle regole per la rappresentazione dei fabbricati e la assai diffusa esemplificazione, la nuova Istruzione consentirà, nel procedere all'aggiornamento delle mappe – cui da molto tempo si va provvedendo, ma al quale questa Direzione Generale intende dare maggiore sviluppo – di munire tutti i centri abitati di una loro mappa definitiva e regolare, integrata con la rappresentazione di tutti gli enti censiti e da censire, ed unificata nella numerazione particellare, eliminando definitivamente gli inconvenienti cui hanno dato luogo il ricorso ad abbozzi tratti a vista dalle preesistenti mappe geometriche (come fu imposto dall'acceleramento del nuovo catasto edilizio) nonché le difformi interpretazioni del concetto di particella ampliato con l'introduzione della particolare entità catastale definita come particella edilizia.

La nuova Istruzione – che è corredata in allegato dai più essenziali test normativi dai quali deriva, nonché da numerosi esempi illustrativi – è suddivisa nei seguenti capitoli:

il I – che ripete le norme fondamentali stabilite da leggi e regolamenti in materia di formazione della mappa catastale;

il II – che fissa le regole per la rappresentanza in mappa delle particelle e delle altre particolarità topografiche ed indica i simboli ed i segni convenzionali;

il III – che illustra il procedimento per la costruzione, il controllo e la revisione della mappa.

CAPITOLO I

La formazione della mappa

§ 1

La mappa catastale viene formata di regola per comune amministrativo (art. 12 del T. U.).

Quando, su autorizzazione della Direzione Generale del Catasto, il territorio comunale è suddiviso in sezioni censuarie, la mappa viene invece formata per sezioni.

In ciascun comune, o sezione, la mappa è suddivisa in fogli.

Comuni amministrativi e sezioni censuarie.

§ 2

La mappa viene costruita normalmente nella scala di 1:2.000.

Vengono invece costruiti alla scala di 1:1.000 i centri abitati e le relative zone di espansione, nonché le porzioni di territorio nelle quali l'area media della particella è inferiore a 20 are. Nei comuni il cui territorio raggiunge per la maggior parte (e cioè per oltre il 75%) tale frazionamento, può costituirsi alla scala di 1:1.000 l'intera mappa.

Vengono costruite alla scala di 1:4.000 le porzioni di territorio in cui l'area media della particella non è inferiore a 5 ettari (zone montuose a proprietà poco divisa per le quali però non si presuma che possano avvenire variazioni rilevanti nel particellamento).

Vengono infine costruite alla scala 1:500 le porzioni di territorio nelle quali l'area media della particella sia inferiore a 3 are.

L'adozione per fogli interi di scale diverse da quella normale deve essere autorizzata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Scale di proporzione.

§ 3

Dimensioni dei fogli di mappa e del disegno.

I fogli di mappa devono essere di formato uniforme di cm. 70x100.

Il disegno deve essere mantenuto in un rettangolo di dimensioni non superiore a cm. 60x95.

La porzione di mappa disegnata in ciascun foglio deve essere a perimetro chiuso lasciando un margine di almeno cm. 2,5.

Il contorno della zona rappresentata in ciascun foglio deve coincidere di regola con limiti di possesso (meglio se costruiti d elementi stabili, topograficamente ben definiti: strade, fossi, canali) e solo eccezionalmente da dividenti di coltura (1).

§ 4

Sviluppi ed allegati

Quando è necessario rappresentare a scala maggiore qualche particolare porzione del territorio di un foglio costruito a scala minore (2.000, ovvero 4.000 o 1.000) si provvede a farne uno “sviluppo” disegnandolo, se possibile, negli spazi liberi del medesimo foglio (2).

Ove ciò non sia possibile, si disegna su fogli separati (“allegati”).

Su uno stesso foglio allegato possono riportarsi anche sviluppi relativi a più fogli di mappa.

Gli sviluppi e gli allegati devono sempre comprendere, come i fogli di mappa, soltanto particelle intere, mai porzioni di particelle.

§ 5

Distinzione delle sezioni, dei fogli e degli allegati.

Le varie sezioni della mappa di un comune si distinguono fra loro con le lettere maiuscole A, B, C, ... ovvero con la denominazione che ciascuna sezione eventualmente ha.

(1) Per le particelle di grandissima estensione che non possono essere contenute in un solo foglio di mappa e che perciò vengono suddivise in due o più particelle ognuna contenuta in un diverso foglio, devono assumersi come dividenti, o elementi topografici di agevole identificazione (sentieri, impluvi, ecc.) o segmenti congiungenti punti caratteristici facilmente riconoscibili sul terreno (spigoli di muri e fabbricati, termini, angoli ben definiti della spezzata che rappresenta i confini di possessi limitrofi, ecc.).

(2) Sul foglio di mappa le proporzioni delle quali si fa lo sviluppo a parte vengono contornate all'interno da una striscia di acquerello di colore sfumata con l'aggiunta della dicitura “sviluppo” seguita dalla lettera maiuscola che lo distingue. Nell'interno di tali zone sul foglio di mappa vengono disegnate solamente le strade pubbliche e vicinali, i corsi d'acqua esenti da estimo ed i trigonometrici

I fogli di mappa si distinguono con i numeri in cifre arabiche: 1, 2, 3, ... assegnati ordinatamente in modo che il foglio situato a NO del territorio comunale, o della sezione, riceva il numero 1 e la numerazione prosegua da O verso E e da N verso S (1).

Gli sviluppi si distinguono mediante una lettera maiuscola inserita – come si è detto – sul foglio di mappa all'interno del perimetro della zona sviluppata e ripetuta in testa ai relativi disegni a scala maggiore riportati sul medesimo foglio o su fogli allegati.

I fogli allegati si distinguono mediante numeri ordinali in cifre arabiche: 1°, 2°, 3°, ...

Sopra ogni foglio allegato che contenga sviluppi riguardanti porzioni di territorio ricadenti in uno stesso foglio di mappa, si indica il foglio, ed eventualmente la sezione, a cui appartiene.

Se il foglio allegato contiene sviluppi riguardanti porzioni di territorio ricadenti in diversi fogli di mappa si indicano nell'ordine questi fogli.

§ 6

a) le linee che circoscrivono le porzioni di terreno costituenti distinte particelle (2) e quelle che limitano le aree occupate da strade, piazze, fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali e simili di proprietà pubblica (3) ;

**Contenuto della
mappa.**

(1) Finché non è completato il rilievo nell'intero territorio comunale (o nella sezione censuaria, se il comune è suddiviso in sezioni) i fogli che man mano si costruiscono, si distinguono con una numerazione provvisoria da sostituire con quella definitiva appena ultimato il rilievo ed effettuata la ripartizione in fogli dell'intera circoscrizione.

(2) A norma del Testo Unico 8 ottobre 1931 delle Leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni (vedi All. 1) e della Istruzione I del 24 maggio 1942 (vedi All. 5) sull'accertamento dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati) – costituisce distinta particella catastale ogni porzione continua di terreno” (che sia della medesima qualità e classe o abbia la stessa destinazione) ed ogni “fabbricato avente caratteristiche architettoniche o costruttive proprie” che siano situati in un medesimo comune, ed appartengono allo stesso possessore. In particolare costituiscono nel loro insieme distinta particella edilizia l'area coperta del fabbricato e quella delle sue attinenze scoperte non disgiunte, allorché sull'una e sull'altra esistono pro-indiviso diritti di proprietà.

(3) Vedasi articolo 50 del Regolamento 8 dicembre 1938 per l'esecuzione delle leggi del Nuovo Catasto (Vedi All. 2).

b) i confini territoriali di comuni, province, regioni e Stato, i limiti di sezione, foglio, sviluppo ed allegato, nonché i termini comunali e di proprietà e quelli delimitanti zone soggette a servitù o vincoli (servitù militari, vincoli forestali, consorzi di difesa, scolo e bonifica);

c) i punti trigonometrici;

nonché nelle mappe integrate di rilievo altimetrico:

d) le curve di livello od i punti quotati.

CAPITOLO II

Rappresentazione in mappa delle particelle e delle altre particolarità topografiche. Simboli e segni convenzionali

§ 7

I simboli grafici, i segni convenzionali ed i colori da usare sulla mappa catastale sono esclusivamente:

**Simboli e segni
convenzionali**

- la linea continua
- la linea tratteggiata
- la linea punteggiata (vedi § 8)
- i termini di proprietà, di vincoli e territoriali (vedi § 9)
- i segni di graffa e di unione
- il segno distintivo delle costruzioni galleggianti
- la freccia (vedi § 10)
- il colore azzurro chiaro per le superfici occupate da acqua (vedi § 11)
- il colore terra di Siena bruciata per le strade pubbliche e vicinali (vedi § 12)
- il colore carminio chiaro per i fabbricati
- il colore neutro per i ruderi e i diruti (vedi § 15)
- il colore giallo per le porzioni di mappa sviluppate (vedi § 4, nota 2)

Nelle mappe costruite sopra supporti speciali diversi dalla normale carta forte e nelle matrici trasparenti usate per la riproduzione i primi quattro dei sopradetti colori vengono sostituiti dai seguenti simboli (vedi Tav. XIII):

- campitura punteggiata delle superfici occupate da acqua
- rinforzo a maggiore marcatura dei cigli delle sedi stradali pubbliche e vicinali
- campitura di linee parallele distanti da mm. 0,5 a mm. 0,7 delle superfici occupate da fabbricati (a linee intere per superfici di limitata estensione, alternatamente interrotte per superfici più ampie) condotte a 45° rispetto al fronte più lungo della particella e discendenti da destra e sinistra o da sinistra a destra.

- tratteggio parziale – a linee parallele distanti mm.0,5 ed orientate come sopra – contro i limiti delle superfici corrispondenti a ruderi o diruti.

Gli altri segni convenzionali e simboli da usare sono:

- i segni distintivi dei limiti di foglio e di sezione
- i segni distintivi dei confini di comune, provincia , regione e Stato (v. § 25)
- il simbolo di trigonometrico (v. § 10)
- la croce indicativa delle costruzioni destinate ai culti cristiani e dei cimiteri (v. § 26)

Nelle mappe integrate da elementi altimetrici vengono inoltre usate, per la relativa rappresentazione, linee verdi e punti della stessa tinta, ovvero – se costruite sopra supporti speciali – linee continue raccordate in nero e punti della stessa tinta (1).

§ 8

Rappresentazione delle particelle e delle sue particolarità topografiche.

Linea continua, linea tratteggiata, linea punteggiata.

I contorni delle particelle, i limiti delle strade, dei corsi d'acqua e delle altre aree di cui al § 6 rappresentate in mappa (anche se coincidono con i confini territoriali, e con i limiti di foglio, sviluppo, allegato e sezione) si disegnano con linea continua ed uniforme tracciata in inchiostro di china dello spessore di mm. 0,12 per le mappe disegnate alla scala di 1:4.000 e di mm. 0,16 per quelle disegnate alle scale di 1:2.000, 1:1.000 e 1:500.

Si disegnano invece con linea tratteggiata – tracciata in inchiostro di china dello spessore uniforme di mm. 0,16 – le strade e i corsi d'acqua diversi da quelli di cui al capoverso precedente (strade private, cioè, e fossi, per i margini e sponde di essi che non sono limiti di particella).

Si usa la linea tratteggiata anche per indicare l'esistenza di particolari topografici visibili che non debbano però essere rappresentati a linea continua ai sensi del primo capoverso, come ad esempio la separazione di fasce stradali contigue ma a differente livello, i limiti del piano viabile nell'interno della sede stradale, l'asse del binario di corsa

(1) Le curve di livello nelle zone boschive rilevate con procedimenti aerofotogrammetrici vengono rappresentate con linea interrotta.

delle strade ferrate, secondo quanto viene stabilito successivamente a proposito della rappresentazione di tali particolari topografici.

La stessa linea viene usata nella rappresentazione dell'incontro e sovrapposizione di aree stradali e di corsi d'acqua per indicare la continuità dell'area sottostante; nonché nella rappresentazione di manufatti e fabbricati che sovrastano aree stradali o particellari diverse, per segnalare appunto l'esistenza del manufatto o fabbricato.

Si disegnano infine con linea punteggiata i limiti rilevabili di fabbricati, o di sedi stradali e ferroviarie, o di fiumi e canali, sottostanti ad aree che, in relazione alla natura e destinazione della loro superficie, vengono diversamente rappresentate in mappa.

§ 9

I termini di proprietà si rappresentano con il segno convenzionale T, avente testa lunga mm. 1 e stelo alto mm. 1 tracciato, con linea dello spessore di mm. 0,12, sulla bisettrice dell'angolo maggiore fra quelli formati dall'incontro dei confini.

Termini di proprietà e di zone soggette a vincoli speciali.
Termini territoriali.

Identico segno (posto sulla bisettrice di uno degli angoli formati dall'incrocio dei limiti di particella) si adopera per rappresentare i termini che delimitano le zone soggette a servitù militare, a vincolo forestale, a consorzi di difesa, o di scolo e bonifica, facendolo seguire rispettivamente dalle lettere S.M., V.F., C.D., C.S., C.B. (1), badando però che tanto il termine quanto la scritta siano tracciati nell'interno della zona soggetta a servitù o vincolo.

I termini di confine territoriale si rappresentano con il segno convenzionale ♦ avente le diagonali del rombo di mm. 2,5 e 2 e stelo alto mm. 0,5 tracciato sulla bisettrice dell'angolo maggiore fra quelli formati dall'incontro dei confini.

I segnali di confine territoriale o di proprietà costituiti da croce od altra specie di incisione su roccia, si rappresentano egualmente con il

(1) Vedasi esempi nn. 4 e 5.

corrispondente segno convenzionale di termine combinato con una crocetta avente i bracci di mm. 1 tracciati fino a mm. 0,5 dal piede del segno convenzionale di termine (1).

§ 10

**I segni di graffa,
di unione e di
galleggiante.**

**Il segno di
scorrimento del-
le acque.**

**Il simbolo di se-
gnale trigono-
metrico.**

Il segno convenzionale di graffa (~ dimensioni mm. 2×1) si usa per collegare aree adiacenti sulle quali esistano identici diritti di proprietà e che costituiscano unica particella, nella quale però si distinguono diverse porzioni, contornate con linea continua, che si differenziano nella rappresentazione; come è il caso delle aree colorate in tinta carminio rappresentative dei fabbricati da collegare con le aree adiacenti corrispondenti alle attinenze scoperte non disgiunte (piazze, aie, corti, cortili, ecc.) per costituire unica particella edilizia, da contraddistinguere con un solo numero ed alla quale si attribuisce la superficie totale.

Il segno convenzionale di unione (>--< lunghezza mm. 3, lunghezza del tratto interno mm. 2) si usa per unire ad una pertinenza contornata con linea continua (contraddistinta da numero e della quale è determinata la superficie) aree contornate da linea tratteggiata o punteggiata (e perciò non distinte con numeri né misurate nella superficie) rappresentative di costruzioni sovrastanti o sottostanti ad aree diversamente rappresentate o separatamente censite; come è il caso della particella edilizia formata da una porzione (colorata in tinta carminio se coperta da fabbricato, o non colorata se attinenza scoperta) della quale è misurata la superficie, e da altre porzioni contigue (contornata da linea punteggiata o tratteggiata) delle quali non è misurata la superficie, costituite da costruzioni sottostanti o soprastanti ad aree pubbliche non numerate e diversamente rappresentate (strade, specchi e corsi d'acqua) ovvero sottostanti ad aree iscritte e misurate come distinte particelle.

Il segno convenzionale di ancora (altezza mm. 3 larghezza mm. 2) si usa per distinguere le costruzioni galleggianti stabilmente collegate a punti fissi dal suolo; come è il caso dei mulini galleggianti, stabilimenti balneari e simili ancorati nei corsi o negli specchi di acque pubbliche.

(1) Vedasi esempio n. 7.

Il segno convenzionale di freccia (→ linea larga mm. 0,2 e lunga mm. 7 per i corsi d'acqua importanti e mm. 5 per quelli secondari) si usa per indicare il senso di scorrimento delle acque nei fiumi, fossi e canali.

Il simbolo di trigonometrico è costituito da un triangolo equilatero con un vertice rivolto a nord (ed avente lati lunghi mm. 2,5 dello spessore di mm. 0,3) tracciato in modo che il suo baricentro coincida con il punto trigonometrico (corrispondente al terreno a pilastrino, picchetto, termine, croce su roccia, asse di campanile, spigolo o altro punto particolare di fabbricato).

§ 11

Si assumono come rappresentazione dell'alveo dei corsi d'acqua pubblica e si tracciano con linea continua le linee corrispondenti ai limiti raggiunti dal livello medio delle piene ordinarie. Le porzioni di letto adiacente all'alveo, greti, sponde e rive di pertinenza del demanio pubblico, costituiscono separate particelle da contornare con linea continua. Se all'interno di tali particelle esistono tratti di argini, le linee di base e di sommità di essi si rappresentano con linea tratteggiata. Il segno convenzionale della freccia, viene disegnato in corrispondenza dell'asse dell'alveo o, nel caso di limitata larghezza lateralmente ad una delle linee che lo limitano.

Rappresentazione di particolarità topografiche relative a superfici occupate da acque e canali.

Si assume come rappresentazione della linea costiera del mare quella che è raggiunta dall'alta marea ordinaria. Le porzioni e le zone di terra prossime ad esso (di pertinenza del demanio pubblico) costituiscono separate particelle da contornare con linea continua.

Si assume come rappresentazione degli specchi d'acqua naturali, laghi, e stagni, la linea corrispondente alla curva di livello a quota uguale a quella di sbocco; ovvero – in mancanza di sbocco – quella corrispondente al livello ordinario delle acque.

Le rive e sponde, ed in generale le aree adiacenti agli specchi d'acqua di cui sopra, che rappresentano il limite raggiunto dal massimo flusso, costituiscono separate particelle da contornare con linea continua. Nel caso che trattasi di laghi pubblici non verrà indicata la linea di massimo flusso bensì quella della delimitazione demaniale.

I laghi artificiali si rappresentano con le linee corrispondenti al livello di massimo invaso (1).

(1) Se nel lago artificiale è compresa anche la superficie di fiumi, torrenti o laghi naturali preesistenti nei quali si ha già la rappresentazione topografica, tale superficie deve essere distinta da quella più vasta del lago artificiale e perciò viene contornata da linea continua.

I canali artificiali per la condotta delle acque si rappresentano con le linee corrispondenti alla sommità delle loro sponde, indicando il senso di scorrimento col segno di freccia disegnato sull'asse dell'alveo o lateralmente ad esso, nel caso di limitata larghezza grafica.

I corsi d'acqua ed i canali di larghezza grafica inferiore a mm. 0,5 si rappresentano con la linea corrispondente al loro asse. Tale linea sarà continua, se costituisce limite di particelle o rappresenta un corso d'acqua rientrante nella categoria delle acque esenti da estimo, tratteggiata quando rappresenta un corso d'acqua non esente da estimo che non scorre lungo limiti di particelle. La freccia che indica il senso di scorrimento verrà disegnata lateralmente se il corso d'acqua è rappresentato con linea continua, lungo la stessa linea se è rappresentato con tratteggiata.

Tutte le superfici rappresentative di acque scoperte vengono colorate ad acquerello con tinta azzurro chiaro. Nei corsi d'acqua e canali che hanno ampiezza grafica notevole, nei laghi, stagni, ecc. e lungo la linea costiera del mare la coloritura viene limitata ad una striscia adiacente alla sponda e gradualmente sfumata verso l'interno delle acque – larga al massimo mm. 10. Nei corsi d'acqua e canali che hanno ampiezza grafica limitata, la coloritura viene estesa all'intera superficie occupata dalle acque.

Analogamente vengono colorate per l'intera loro superficie le particelle corrispondenti a canali industriali, serbatoi scoperti, vasche, fontane, pozzi e simili.

Nei tratti in cui il canale maestro o canale d'irrigazione sottopassa un edificio (o costruzione in genere, di manovra o regolamento) installato lungo il suo corso, se ne interrompe la rappresentazione ai limiti della particella che – contornata da linea continua e colorata nella prescritta tinta carminio – rappresenta il fabbricato.

Le prese d'acqua in muratura e le altre opere minori che sorgono lungo gli stessi canali vanno invece rappresentate (sempre che abbiano sufficienti dimensioni grafiche) con linea tratteggiata. Le aree relative prendono il colore carminio dei fabbricati.

I canali maestri pensili su aree particellari di proprietà altrui o su strade pubbliche si rappresentano, nel tratto dell'attraversamento, con doppia linea tratteggiata. La coloritura in azzurro del canale prosegue nel caso dell'attraversamento di aree particellari, si interrompe nel caso di attraversamento di sede stradale.

L'attraversamento mediante ponte canale su un corso d'acqua pubblica di un canale maestro viene rappresentato proseguendo con linea continua le sponde del corso d'acqua e con linea tratteggiata i limiti del canale. La coloritura del canale si arresta alla linea dell'alveo

del fiume o fosso, quella del corso d'acqua si estende, con le regole indicate, anche nel tratto sorpassato dal ponte canale. Gli eventuali piloni di sostegno del manufatto sorgenti nell'alveo – da riportarsi in mappa se graficamente rappresentabili – vengono contornati da linea tratteggiata e colorati con la tinta carminio dei fabbricati.

L'attraversamento mediante tomba a sifone sotto un corso d'acqua pubblica di un canale maestro viene rappresentato proseguendo con linea continua e colorando il corso d'acqua, e tracciando invece con linea punteggiata e senza coloritura l'andamento del sifone.

I canali industriali che attraversano strade pubbliche e vicinali, o acque esenti da estimo (corsi d'acqua naturali e canali maestri) si rappresentano nel tratto dell'attraversamento a linea tratteggiata o punteggiata secondo che corrano superiormente o inferiormente alla sede stradale o dell'alveo del corso d'acqua. In ogni caso essi non vanno colorati. Gli stessi canali, nei tratti in cui corrono pensili su aree particellari di proprietà altrui, si rappresentano con linea tratteggiata e prendono la coloritura in azzurro.

Per l'attraversamento di un canale industriale con altro canale industriale valgono le regole indicate per i canali maestri.

§ 12

Le strade pubbliche (statali, provinciali e comunali) o soggette a servitù pubblica (vicinali) si rappresentano in mappa con linea continua corrispondente ai limiti della loro sede.

Sono da comprendere nella sede stradale il piano viabile, le cunette, nonché le scarpate e le zone di rispetto e protezione laterali quando hanno larghezza grafica inferiore a mm. 3 o di larghezza superiore quando non forniscono reddito apprezzabile.

Le scarpate e zone laterali di larghezza grafica superiore a mm. 3 produttive di reddito costituiscono separate particelle da contornare con linea continua.

Nel caso di sedi stradali di notevole larghezza nelle quali per tratti sufficientemente lunghi il piano viabile si conserva di larghezza costante ed a distanza grafica di almeno 2 mm. dai limiti della sede, i margini del piano viabile si rappresentano con linea tratteggiata.

La sede stradale deve essere interamente colorata ad acquerello con tinta terra di Siena bruciata quando nel suo interno non sono tratteggiati i limiti del piano viabile; sulla sola striscia compresa fra le due tratteggiate quando nell'interno della sede stradale sono rappresentati i limiti del piano viabile.

**Rappresentazione
delle strade.**

Se la sede stradale comprende aree a livelli diversi (rampe, scale, tornanti ed alte banchine) il limite di separazione di esse si rappresenta con linea tratteggiata. In modo analogo si rappresentano gli spartitraffico, i quadrifogli, le aiuole e simili, sempre che abbiano carattere di stabilità.

Tutte le aree sopradette, con la sola eccezione di quelle che fossero sistemate a giardino, prendono la coloritura in terra Siena bruciata del piano viabile.

I viadotti costruiti in prosieguo di pubbliche strade vengono rappresentati in mappa con la linea ininterrotta, in continuità delle linee delimitanti la sede stradale, se corrono su terreno proprio improduttivo di reddito. Vengono rappresentati invece con linea tratteggiata se corrono su terreno proprio produttivo di reddito o su terreno altrui. In ogni caso la sede stradale – o la fascia corrispondente al piano viabile – va colorata in terra di Siena.

Le aree occupate dai piloni vengono contornate nella prima ipotesi da linea tratteggiata; da linea continua, come particelle separate, nella seconda ipotesi e quindi colorate in tinta carminio per le porzioni che eventualmente si proiettano al di fuori della fascia colorata in terra di Siena della sede stradale.

Le costruzioni di ogni altra specie sorgenti sul terreno sorpassato dal viadotto vanno rappresentate tutte a linea continua e quindi colorate in carminio per le porzioni che non ricadono sotto le fasce colorate della sede stradale o del piano viabile.

Se il viadotto sorpassa, oltre a terreni asciutti, anche un corso d'acqua pubblica o esente da estimo, la rappresentazione del viadotto e dell'alveo in quel tratto viene effettuata con le regole indicate a tal proposito.

I tratti in galleria delle strade pubbliche si rappresentano con linee punteggiate corrispondenti ai margini del piano viabile senza però effettuare la coloritura della striscia compresa fra di esse.

Le strade anche di uso pubblico (mulattiere e sentieri) di larghezza inferiore a mm. 1 semprechè abbiano carattere di stabilità e siano di rilevante importanza nel sistema viabile locale si rappresentano con una linea tratteggiata.

Le strade private (carreggiabili o meno) appartenenti ai possessori dei terreni attraversati si rappresentano con doppia linea tratteggiata se hanno larghezza grafica non inferiore a mm. 1, con una sola linea tratteggiata se di larghezza grafica minore.

Le strade private che costeggiano le particelle si rappresentano con una linea continua corrispondente ai confini delle particelle ed una linea tratteggiata corrispondente all'altro limite della sede stradale se di larghezza grafica di essa è superiore a 0,5 mm., ovvero con una linea

tratteggiata, a distanza di 0,5 mm. dal confine di particella, semplicemente indicativa dell'esistenza della strada, se questa è di larghezza grafica inferiore.

Le strade private che dividono due particelle ed appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti si rappresentano con due linee tratteggiate in corrispondenza dei limiti della sede stradale (ovvero alla distanza convenzionale di 0,5 mm. per semplice indicazione della esistenza della strada) ai due lati della linea continua rappresentativa del confine delle particelle.

Le strade private non appartenenti ai possessori dei terreni fronteggianti si rappresentano come separate particelle catastali contornandole con linea continua.

§ 13

Nei tratti nei quali una strada pubblica o un sentiero pubblico – rispettivamente rappresentati con doppia linea continua e fascia interclusa colorata in terra di Siena, ovvero con un'unica linea tratteggiata – attraversa a livello (guado) un corso di acqua (rappresentato con doppia linea continua e fascia interclusa colorata in azzurro), le linee continue rappresentative della strada, o quella tratteggiata rappresentativa del sentiero, si fanno proseguire nell'alveo con linee tratteggiate. Nel tratto dell'attraversamento non si colora la strada bensì il corso d'acqua.

**Incroci di strade
pubbliche e pri-
vate con acque
esenti da estimo**

Alla stessa maniera, cioè con linee tratteggiate tracciate nell'interno dell'alveo, viene indicato l'attraversamento a livello di una strada privata (rappresentata fuori dall'alveo secondo i casi con doppia linea continua o con una linea continua ed una tratteggiata o con due linee tratteggiate o con una sola linea tratteggiata) con un corso d'acqua rappresentato con doppia linea continua e fascia interclusa colorata in azzurro.

Quando una strada pubblica o vicinale sorpassa con ponte o tombino un corso d'acqua naturale – o canale maestro – tracciato a doppia sponda e colorato, il manufatto viene rappresentato con linea continua (corrispondente alla sua proiezione orizzontale) collegata alle linee rappresentative della sede stradale sui due lati del corso d'acqua. Nel tratto del sorpasso l'alveo viene rappresentato con linea punteggiata e non colorato. La sede stradale viene invece interamente colorata in terra di Siena. Vengono pure rappresentate a linea continua, e quindi colorate in carminio e graffate alla sede stradale, le eventuali strutture del manufatto che si proiettano oltre la sede stradale.

Quando il ponte o tombino che sorpassa il corso d'acqua naturale – o canale maestro – fa parte di una strada privata (o comunque non è di uso pubblico ed eventualmente è soggetto a pedaggio) esso viene invece rappresentato con linea tratteggiata e colorato in carminio (1), mentre i limiti dell'alveo vengono proseguiti nel tratto del sorpasso con linea continua.

§ 14

Rappresentazione delle ferrovie e delle autostrade.

Le ferrovie e tranvie in sede propria e le autostrade si rappresentano in mappa con linea continua corrispondente ai limiti delle loro sedi. Sono da comprendere nella sede ferroviaria o autostradale – oltre al piano viabile ed alla banchina dei binari – le cunette, le scarpate, le zone di rispetto e protezione lungo tale piano o banchina, nonché tutte le altre aree annesse (piazze di servizio, parchi ferroviari, ecc.).

Alle aree ferroviarie ed autostradali non va data alcuna coloritura. Nel loro interno vanno soltanto tracciati con linee tratteggiate l'asse del binario di corsa, nel caso delle ferrovie, e gli spartitraffico, le rampe, gli imbocchi, sottopassaggi e simili, nel caso delle autostrade.

Nei tratti nei quali la sede ferroviaria attraversa a livello una strada pubblica, le linee rappresentative della sede ferroviaria si arrestano ai due limiti della sede stradale, che viene tracciata e colorata senza interruzione.

Nel caso di attraversamenti a livello diverso con manufatti di ogni sorta, passerelle, cavalcavia, sottopassaggi, l'area corrispondente all'incrocio delle due sedi viene rappresentata con linee ininterrotte in continuità della sede, stradale o ferroviaria, che corre su terreno proprio, mentre viene interrotta la rappresentazione (e la coloritura prescritta) dell'altra sede, rispettivamente ferroviaria o stradale.

I viadotti ferroviari e autostradali vengono rappresentati con linee tratteggiate in continuità delle linee che delimitano la sede ferroviaria od autostradale ai due capi del manufatto.

Le aree sottostanti occupate dai piloni di sostegno vengono contornate da linea continua, come particelle separate, e colorate in tinta carminio.

I ponti e gli altri manufatti, con i quali le ferrovie e le autostrade attraversano corsi d'acqua naturali (o canali maestri) tracciati a doppia

(1) Se la strada privata costituisce separata particella ed è perciò a doppia linea continua, il ponte viene unito ad essa col segno $\succ-\prec$ e non numerato; se invece la strada non costituisce particella separata ed è perciò a doppia linea tratteggiata, ovvero se il ponte è soggetto a pedaggio, il manufatto viene contraddistinto da numero chiuso fra parentesi.

sponda e colorati, vengono rappresentati con doppia linea tratteggiata, contro la quale si arresta però la coloritura azzurra del corso d'acqua.

§ 15

I fabbricati – e ciascuna porzione di essi che avendo caratteristiche architettoniche e costruttive proprie, costituisce distinta particella edilizia – si rappresentano con le linee corrispondenti alla loro proiezione sul piano orizzontale. Tale linea sarà continua e chiusa per le parti di fabbricato nelle quali la proiezione coincide con il loro perimetro esterno sul terreno, tratteggiata per le parti di fabbricato che sovrastano aree diversamente rappresentate in mappa (strade pubbliche ed acque esenti da estimo) o particelle di terreno inedificate (1); punteggiata per le parti di fabbricato che sottostanno ad aree diversamente censite (strade pubbliche e particelle di terreno inedificate (2)) ovvero ad aree edificate o meno appartenenti a diverso proprietario.

Le superfici occupate dai fabbricati e contornate da linea continua tratteggiata vengono colorate in tinta carminio chiaro.

Alla stessa stregua dei fabbricati sovrastanti ad aree aventi diversa destinazione, si indicano con linea tratteggiata, dando ad esse la colorazione in carminio, le zone a piano terreno di un fabbricato che siano destinate a portico o passaggio aperto al pubblico. Nelle parti di tali portici o passaggi che fossero coperte da volte, vetrate o lucernai si ometterà la colorazione in tinta carminio.

Sempre con linea tratteggiata si rappresentano i cortili, le chiostrine e simili coperti nei piani terreni per costituire locali in continuità di negozi, ecc. colorando la loro superficie in tinta carminio.

**Rappresentazioni
di fabbricati ed
altre costruzioni**

(1) Non si considerano porzioni di fabbricato sovrastanti ad area inedificata – e quindi non si rappresentano in mappa – i cornicioni, gli sporti di tetti, le pensiline, i balconi.

(2) Non si considerano porzioni di fabbricato sottostanti ad aree diversamente censite – e quindi non si rappresentano in mappa – le intercapedini correnti lungo i fabbricati, le bocche di areazione e luce aperte sui marciapiedi, ecc.

Quando invece sottostanti a cortili, chiostrine, e distacchi o parti di essi esistono locali per deposito, autorimesse e simili, il loro perimetro si rappresenta con linea punteggiata senza però colorare l'interno in tinta carminio.

Quando il limite dei locali sotterranei coincide con il limite del cortile o distacco già rappresentato con linea continua per indicare l'esistenza dei locali, si traccia egualmente la linea punteggiata mantenendola a distanza di 0.6 mm. da detta linea continua.

Le costruzioni ed i manufatti diversi dai fabbricati propriamente detti (edicole monumentali, muri di sostegno, mura urbane) quando hanno dimensioni grafiche sufficienti (non inferiori a mm. 1) si rappresentano in mappa colorandoli in tinta carminio.

Se hanno sufficienti dimensioni grafiche si rappresentano anche le basi dei piloni di funivie, dei tralicci degli elettrodotti e simili, contornandole con linea tratteggiata o continua secondo che il terreno sul quale sorgono appartenga allo stesso proprietario dell'impianto o ad altri. In ogni caso vanno colorati in tinta carminio.

Le antichità ed i ruderi di antiche costruzioni di qualsiasi genere si contornano con linea continua; si contornano invece con linea tratteggiata i diruti di fabbricati appartenenti ai proprietari dei terreni adiacenti. Ruderi, antichità e diruti vanno colorati all'interno del loro contorno con una striscia larga non più di mm. 2 in tinta neutra.

CAPITOLO III

La costruzione della mappa

§ 16

Alla costruzione della mappa dei territori rilevati in ciascuna campagna catastale si provvede nel periodo immediatamente successivo riservato ai lavori in ufficio.

Operazioni di tavolo.

§ 17

La mappa viene disegnata normalmente sopra fogli di carta forte, di speciale confezione, atta ad assicurarne la buona conservazione nel tempo.

Quadrettatura dei fogli.

Sui fogli è già impressa, con procedimento litografico, in colore pallido, una quadrettatura decimetrica, costituita da rette parallele ai bordi e disposta simmetricamente ad essi.

Tale quadrettatura parametrica rappresenta il reticolato delle coordinate rettangolari e contiene, nel tipo normale, 6 quadretti interi nel senso della minore dimensione del foglio e 9 nel senso di quella maggiore, ovvero nei tipi speciali rispettivamente 5 e 9; 6 e 10; e 5 e 10.

Con opportuna scelta del tipo di quadrettatura è quasi sempre possibile raggiungere una sufficiente centratura del disegno sul foglio. Quando si abbia necessità di una migliore centratura si può provvedere a tracciare espressamente sui fogli bianchi una quadrettatura non simmetrica rispetto ai bordi.

La Direzione Generale può disporre che la mappa venga costruita sopra supporti speciali, diversi dalla normale carta forte.

§ 18

Avanti di iniziare la costruzione della mappa si provvede a “ripartire in fogli” il territorio da rappresentare in modo che ciascuna zona di esso sia costruita nella scala più adatta (a norma dell’articolo 51 del Regolamento ed osservando le prescrizioni dei §§ 2 e 3 della presente istruzione); badando inoltre che il territorio del comune (o della sezione) venga rappresentato nel minor numero possibile di fogli e che il perimetro di ciascun foglio risulti costituito osservando le regole indicate al § 3.

Progetto per la ripartizione della mappa in fogli.

I fogli possono presentare la loro maggiore dimensione sia nella direzione nord-sud (fogli verticali) sia in quella est-ovest (fogli orizzontali).

Nel progettare la ripartizione in fogli dei territori rilevati col procedimento tacheometrico o con quello degli allineamenti ci si avvarrà – oltre che delle carte topografiche e degli abbozzi di campagna – anche del grafico delle poligonali o, rispettivamente, del grafico degli allineamenti, dopo averli completati con il disegno sufficientemente esatto di corsi d'acqua, strade ed altre eventuali linee topografiche.

Per accertare che le dimensioni del disegno sono contenute nei limiti stabiliti dal § 3 si calcolano le coordinate dei punti estremi di ogni foglio. Se da tale calcolo risulta che il disegno da riportare su qualche foglio ha dimensioni assai prossime alle massime consentite, è bene – nel costruire quei fogli – iniziare le porzioni più prossime ai bordi, in modo da controllare che i limiti non siano superati.

§ 19

Controllo della quadrettatura dei fogli e delle dimensioni del disegno.

I fogli di carta forte che servono alla costruzione della mappa devono essere sottoposti a controllo per accertare la regolarità della loro quadrettatura.

Si considerano inutilizzabili i fogli che presentano nella quadrettatura scarti disuniformi superiori ad un quarto di millimetro dipendenti da imperfetto tracciamento.

Possono invece essere tollerati fogli che presentano nella quadrettatura scarti uniformi (di segno ed entità uguali per tutti i quadretti e nei due sensi) dipendenti dalla dilatazione della carta, sempre che non eccedano complessivamente un millimetro nella dimensione maggiore del foglio.

§ 20

Riporto dei punti trigonometrici e poligonometrici sulla mappa e relativi controlli.

Sulla mappa devono essere riportati i punti trigonometrici dell'Istituto Geografico militare e catastali ed i vertici poligonometrici, per mezzo delle loro coordinate rettangolari e con appoggio al reticolo parametrico tracciato sui fogli.

Se l'intervallo tra i due parametri consecutivi non è esattamente di 10 cm., ma presenta rispetto a tale valore uno scarto graficamente apprezzabile, nel riportare in mappa i vertici ricadenti tra di essi, si effettua una compensazione grafica, ripartendo a vista lo scarto in proporzione alle distanze dei vertici dai due parametri.

La posizione di ciascun vertice riportato in mappa deve essere controllata accertando che le distanze grafiche di esso dai vertici vicini siano in sufficiente accordo con le corrispondenti lunghezze dei lati risultanti dal calcolo delle poligonali (1).

Ultimato il riporto dei vertici sull'intero foglio, prima di iniziare il riporto dei punti di dettaglio, si procede alla verifica dello "stazionamento" desumendo graficamente dalla mappa le coordinate di un adeguato numero di vertici poligonometrici (almeno il 10 %) e confrontandole con le coordinate fornite dal calcolo delle poligonali. Le differenze fra le coppie di valori corrispondenti devono essere contenute nei limiti ammessi per l'errore di graficismo (2).

Alla verifica deve provvedere di norma il dirigente ed in ogni caso una persona diversa da quella che ha proceduto allo stazionamento.

I risultati devono essere annotati in apposito registro (Registro delle verifiche) e firmati dal verificatore.

Nel corso della verifica si apportano alle posizioni dei vertici i perfezionamenti eventualmente necessari.

§ 21

I punti di dettaglio del rilievo celerimetrico, si riportano in mappa per mezzo delle loro coordinate polari (distanza e angolo di direzione) dai vertici dai quali vennero battuti. Essi si segnano a matita aggiungendovi accanto il numero d'ordine col quale ciascuno è contraddistinto nel registro e nell'abbozzo di rilievo. Con la scorta di tale abbozzo e seguendo le indicazioni da esso fornite si uniscono quindi a matita i punti appartenenti ad una medesima linea del terreno badando di lasciare scoperti i singoli punti congiunti.

Ultimato il disegno del foglio, se ne effettua il controllo desumendo graficamente da esso le coordinate polari per circa il 10 % dei punti riportati e confrontandole con quelle risultanti dai registri. Gli scarti devono essere contenuti nei limiti ammessi per l'errore di graficismo. Alla verifica deve provvedere una persona diversa da quella che ha provveduto alla formazione della mappa. I risultati devono essere annotati nel "Registro delle verifiche", di cui al paragrafo precedente e firmati dal verificatore.

Costruzione a matita della mappa e relativi controlli.

(1) Questo controllo ha principalmente lo scopo di eliminare gli eventuali errori grossolani.

(2) La tolleranza ammessa per tale errore si determina con la formula ($t=0,00025N$) nella quale N rappresenta il denominatore della scala e t è espressa in metri.

Nel caso di rilievo agli allineamenti, il riporto in mappa dei vertici e degli allineamenti misurati ed il relativo controllo vengono eseguiti nel corso dei lavori di campagna (1). Al riporto in mappa, allineamento per allineamento, dei dettagli rilevati si provvede nel successivo periodo dei lavori in ufficio.

L'eventuale differenza tra la lunghezza misurata sul terreno di un allineamento e la corrispondente lunghezza in mappa deve essere compensata a vista ripartendola proporzionalmente tra le successive quote di dettaglio assunte sull'allineamento nonchè tra le quote di attacco degli allineamenti che ad esso si appoggiano.

Ultimata la costruzione a matita, i singoli fogli vengono assoggettati (dal dirigente) agli opportuni controlli, per accertare se siano regolari le compensazioni grafiche effettuate ed il disegno dei dettagli.

§ 22

**Rappresentazione
delle particolarità
topografiche
a limite di foglio.
Triplici di foglio e
triplici territoriali.**

Quando una strada (pubblica o privata) o un corso d'acqua (esente o no da estimo) proseguono da un foglio di mappa in quello adiacente, dovrà rappresentarsene – esternamente dai limiti di ciascuno dei fogli – un breve tratto (“invito”) che avrà di norma la lunghezza grafica di mm. 5.

Nei tratti che costituiscono limite fra due fogli di mappa contigui, le strade pubbliche o soggette a servitù pubblica e le acque esenti da estimo vanno rappresentate per tutta la loro larghezza (ossia mediante entrambi i cigli o sponde) nell'uno e nell'altro foglio.

Esternamente ad ognuno dei fogli la rappresentazione sarà completata indicando per brevi tratti (“inviti”, aventi di norma anche in questo caso la lunghezza grafica di mm. 5) le relative diramazioni (bivi, confluenze, ecc.).

Se però le dette particolarità topografiche hanno una larghezza tale da occupare una notevole parte di foglio (come nel caso di grande alveo fluviale, di vasta piazza, ecc.) la rappresentazione per l'intera larghezza si fa in uno soltanto dei fogli, limitando la rappresentazione sul foglio contiguo ad un solo dei cigli o sponde (2).

Se infine i tronchi fluviali ed i laghi a limite di foglio sono di ampiezza tale che nella scala della mappa verrebbero ad occupare gran parte di un foglio e di più fogli contigui – e perciò vengono rappresentati in fogli separati (eventualmente a scala minore, 1:4.000 ed anche inferiore) – nei fogli limitrofi si rappresenta soltanto la sponda immediatamente adiacente (2).

(1) Vedasi § 20 delle “Istruzioni per il rilevamento particellare, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 20 gennaio 1953, n. 2/89”.

(2) Esternamente al ciglio o sponda va peraltro aggiunta la sfumatura ad acquerello, nel colore prescritto.

Nel caso di più particolari topografici (corsi d'acqua esenti da estimo e strade pubbliche e vicinali) correnti parallelamente al limite fra due fogli, su uno dei fogli si rappresentano tutti i particolari predetti, mentre su quello contiguo si rappresenta solo quel particolare che costituisce limite di foglio limitando la rappresentazione degli altri a brevi porzioni, specie nei punti dove esistano diramazioni, bivi e confluenze, che dovranno essere indicati con i relativi inviti.

Le strade private, ed i corsi d'acqua non esenti da estimo nel cui interno ricadono dividenti particellari assunte come limite fra due fogli contigui (come anche le stesse strade e corsi d'acqua adiacenti a tali dividenti particellari) vanno rappresentati, con la prescritta linea tratteggiata, sia nel foglio in cui ricadono sia in quello adiacente.

Lungo il perimetro del foglio di mappa ed esternamente ad esso devono pure rappresentarsi gli inizi dei limiti dei fogli contigui dello stesso comune ("triplici di foglio") disegnando "inviti" lunghi mm. 15 delle linee topografiche o semplici dividenti particellari che costituiscono detti inizi di limite.

Analoghi "inviti" devono essere disegnati sui fogli di mappa ricadenti in margine alle circoscrizioni territoriali, per rappresentare i triplici di sezione, comune, provincia, regione e Stato.

§ 23

Le dividenti particellari, le particolarità topografiche ed in genere le linee che costituiscono il limite fra due fogli contigui debbono essere rappresentate in modo identico nell'uno e nell'altro foglio.

Se ne accerta la concordanza lucidando il limite da uno dei fogli sopra una striscia di carta trasparente (sulla quale si riportano, nel modo più accurato ad inchiostro rosso gli incroicchi dei parametri ed i vertici che servono alla esatta collocazione del lucido, ad inchiostro nero i punti de dettaglio ed a matita le linee che li congiungono), e sovrapponendo la striscia al corrispondente limite dell'altro foglio.

Per il confronto fra i fogli a scale diverse, il limite del foglio a scala maggiore si riduce nella scala dell'altro foglio (1).

**Controllo dei li-
miti di foglio.**

(1) La riduzione di scala (alla metà, ad un quarto, ecc.) viene effettuata direttamente sul foglio a scala maggiore, proiettando da un polo O (o eventualmente da più poli, per successivi tratti del limite di foglio) i singoli punti p del limite del foglio e segnando su ciascuna proiettante Op i corrispondenti punti p', alla distanza da O uguale alla metà o ad un quarto ecc. di Op, ed unendo quindi i punti p' nello stesso ordine con cui sono uniti i punti p.

Le divergenze attualmente riscontrate devono essere eliminate perfezionando la rappresentazione del limite in entrambi i fogli, in base agli elementi forniti dai registri e dagli abbozzi di rilievo (1).

Per il controllo di fogli contigui a zone ancora da rilevare si provvede a ricostruire i limiti su un foglio di prova per effettuare nel solito modo il raffronto tra le due costruzioni.

Sui lucidi relativi viene apposta la dichiarazione dell'avvenuto confronto tra il foglio costruito e il foglio di prova.

§ 24

Delineamento ad inchiostro della mappa.

Ultimata la costruzione a matita della mappa, ed eseguiti i relativi controlli, si procede, a cura dello stesso rilevatore o di persona particolarmente esperta, al delineamento ad inchiostro di china.

Le linee di diverso tipo (continua, tratteggiata e punteggiata) stabilite per i vari casi di rappresentazione considerati nel Capo II della presente Istruzione devono essere tracciate nello spessore prescritto ed in modo perfettamente uniforme.

Si ripassano ad inchiostro anche i segni di graffa, di unione, di termine, freccia e galleggiante, nonché i simboli di trigonometrico. Riguardo a tali simboli, se in un foglio di mappa non ne esistono o sono in numero esiguo (inferiore a quattro) si integreranno con qualche vertice poligonometrico – posto su termine o altro elemento stabile – da contrassegnare con l'apposito simbolo (vedi es. 13) ripassato ad inchiostro.

§ 25

Limiti di foglio e confini territoriali.

I segni convenzionali di limite e di confine si tracciano lungo il perimetro del disegno contenuto in ciascun foglio di mappa, esternamente ad esso ed a distanza di mm. 0,5 dalle linee – topografiche o particolari – che lo costituiscono (2).

(2) I lucidi di limiti di foglio, numerati progressivamente e firmati dagli operatori che hanno eseguito il lucido e il controllo, vengono conservati, senza piegarli in apposita busta, munita esternamente di un quadro schematico di insieme dei lucidi stessi.

(3) Operando in tal modo deve verificarsi che – sovrapposti lungo i limiti comuni due fogli contigui – i segni convenzionali relativi ad uno stesso limite ricadono da parti opposte rispetto alla linea particellare, ciglio di strada, sponda o mediana di alveo che costituisce confine o limite di foglio o di sezione.

Si usano:

- per limite di foglio: una tratteggiata di mm. 0.75 di spessore, con tratti lunghi mm. 5 e gli intervalli mm. 2;
- per il limite di sezione: una linea mista a tratti (dello spessore di mm. 0.4 lunghi mm. 2.5 a distanza di mm. 2) e punti;
- per il confine comunale: una linea mista a tratti (dello spessore di mm. 0.4 lunghi mm. 2.5 a distanza di mm. 4.5) e doppi punti (1);
- per il confine provinciale: una alternanza di crocette (della dimensione di mm. 2 tracciate con linea dello spessore di mm. 0.4 a distanza di mm. 6.5 da centro a centro) e doppi punti;
- per il confine regionale: una alternanza di crocette (della dimensione di mm. 2.5 tracciate con linea dello spessore di mm. 0.5 a distanza di mm. 8 da centro a centro) e semplici punti;
- per il confine di Stato: una sequenza di crocette della dimensione di mm. 2.5 tracciate con linea dello spessore di mm. 0.5 a distanza di mm. 4 da centro a centro.

Il limite relativo agli sviluppi, ed allegati, non è contrassegnato da nessun segno grafico ma da una striscia ad aquerello di colore giallo sfumata (vedi § 4 nota 2).

I segni convenzionali di limite e di confine vengono tracciati solo per brevi tratti del perimetro del disegno; ma in modo che risulti evidente e priva di incertezze la continuità del limite, o confine territoriale, da essi rimarcato. In particolare devono essere sempre apposti in corrispondenza dei “triplici di foglio” e dei triplici di sezione, comune, ecc. di cui al § 22 e proseguiti lungo i corrispondenti inviti.

Quando il confine o limite corre lungo strade pubbliche o corsi e specchi d’acqua (rappresentati con i due cigli o le due sponde), avanti di apporre il segno convenzionale, deve essere precisato a quale delle due circoscrizioni o fogli contigui appartiene o si vuole attribuire la corrispondente superficie; e determinare di conseguenza quale è il ciglio o la sponda che costituisce il confine o che viene considerato limite di foglio (2).

(1) Nel caso di confine comunale contestato si sopprime uno dei tratti alternativamente, lasciando inalterate le distanze degli altri e quelle dei punti.

(2) Nel caso del limite di foglio, è indifferente che la superficie della strada o del corso d’acqua sia attribuita all’uno o all’altro dei due fogli contigui. Può tuttavia mantenersi la regola uniforme di escludere tale superficie dal foglio lungo i limiti a nord e ad est di esso ed includerla lungo i limiti a sud e ad ovest.

Quando il confine territoriale è costituito dall'asse di una strada pubblica (ovvero di corso di acqua esente da estimo) il segno convenzionale di confine va tracciato – saltuariamente – su tale asse, il quale per i restanti tratti non viene delineato.

Quando invece il confine territoriale è costituito dalla mediana di fiume o torrente con alveo di larghezza notevole ovvero non stabile, l'intera mediana (1) viene delineata ad inchiostro con una linea continua ed interrotta solo saltuariamente per sostituirla con il segno convenzionale di confine.

Se – a causa della limitata dimensione grafica della strada o fosso – l'apposizione del segno convenzionale con le regole sopradette presenta difficoltà, si può, nei punti dove occorre, tracciare il segno convenzionale:

- nel caso di limite o confine costituito da ciglio o sponda – all'interno del perimetro del disegno contenuto nel foglio;
- nel caso di confine costituito da asse o mediana, anziché sull'asse o mediana, all'esterno della sede stradale o dell'alveo, a tratti alternati lungo l'uno e l'altro ciglio o lungo l'una e l'altra sponda.

§ 26

Numerazione delle particelle.

Le particelle di ciascun foglio di mappa vengono contraddistinte con un numero arabo o con una lettera maiuscola.

Si attribuisce la lettera alle particelle corrispondenti a chiese, cimiteri, parchi e viali della Rimembranza, fortificazioni, fari, semafori e lanterne di proprietà pubblica, nonché a fontane e monumenti quando non siano graffate all'area stradale sulla quale sorgono, ed a piazze ed altri luoghi pubblici quando non si possano considerare continuazione delle strade. Alle costruzioni destinate ai culti cristiani ed ai cimiteri si appongono anche i simboli indicati nella Tav. IX-14.

Si attribuisce il numero ad ogni particella.

Vengono contraddistinte da unico numero, o da unica lettera, le aree contornate da linea continua ed adiacenti quando sono collegate con il segno di graffa. È questo il caso dell'area coperta da fabbricato collegata ad area adiacente scoperta (attinenza non disgiunta) per costituire nel loro insieme la particella edilizia. Al numero (o lettera) indicativo della particella così costituita sarà attribuita la superficie totale di tutte le aree – coperte e scoperte – fra di loro collegate con il segno di graffa.

(1) La mediana si traccia unendo successivamente i punti di mezzo dei segmenti tagliati dalle due sponde sulle bisettrici condotte da tutti gli angoli delle spezzate con le quali l'alveo è rappresentato in mappa.

Quando ad una particella contornata da linea continua (e colorata in tinta carminio perché coperta da fabbricato, o non colorata perché attinenza scoperta) è unita con l'apposito segno >--< un'area contornata da linea tratteggiata, o da linea punteggiata, rappresentativa di costruzione sovrastante o sottostante ad area diversamente rappresentata e separatamente censita, si contraddistingue con numero (o lettera) solamente la particella corrispondente all'area contornata da linea continua. A quel numero (o lettera) sarà attribuita esclusivamente la superficie dell'area contornata da linea continua, area che è la sola che costituisce particella catastale.

Quando un'area contornata da linea tratteggiata o punteggiata (rappresentativa di costruzione sovrastante o sottostante ad area diversamente rappresentata) non è unita con l'apposito segno >--< ad alcuna particella contornata da linea continua (e contraddistinta da numero o lettera) per la sua iscrizione quale ente catastale autonomo, viene ad essa assegnato un numero (o lettera) chiudendolo però fra parentesi per indicare che esso non si riferisce a particella e che perciò non ha attribuzione di superficie.

La numerazione delle particelle si incomincia dalla parte NO del foglio e si prosegue secondo l'ordine della scrittura ordinaria da sinistra a destra e dall'alto in basso, procurando per quanto è possibile, che alle particelle comprese in ciascun possesso continuo siano assegnati numeri consecutivi.

Quando però il foglio è occupato per gran parte da un aggregato di fabbricati (nucleo urbano o porzione di nucleo urbano) si numerano dapprima le particelle ricadenti in quell'aggregato e poi quelle ricadenti nel resto del foglio, sempre seguendo l'ordine anzidetto.

Identiche regole valgono per l'assegnazione delle lettere maiuscole alle particelle che sono da esse contraddistinte, con l'avvertenza che, ove si esaurissero le 25 lettere dell'alfabeto, si prosegue con una serie costituita da doppie lettere maiuscole (AA, BB, ecc.).

I numeri e le lettere, vanno scritte orizzontalmente nell'interno delle particelle al centro di quelle che hanno forma più contenuta e regolare e nella parte più ampia di quelle che hanno forma irregolare, cercando di mantenerli relativamente distanti da linee, scritte e segni di ogni genere (1). Se le dimensioni grafiche di una particella non consentono di inserire nel suo interno il numero, esso si scrive all'esterno

(1) Nel caso di fogli disegnati su supporto trasparente nei quali le superfici dei fabbricati vengono riempite a tratteggio, il numero attribuito alle relative particelle deve essere contenuto in un'aureola sulla quale si interrompe il tratteggio.

in un punto più prossimo al suo perimetro, indicando con l'apposizione di una freccetta qual è la particella alla quale si riferisce.

§ 27

Scritturazione esterna ed interna della mappa.

Esternamente al perimetro del disegno contenuto in ciascun foglio di mappa – in opportuna posizione rispetto ai segni convenzionali di limiti e di confine territoriale tracciati – si scrivono in maiuscolo e minuscolo con carattere a bastoncino alto cm 0,3 e dello spessore di mm. 0,4 (vedi Tav. XI) le indicazioni relative alle zone confinanti e cioè:

- i numeri distintivi dei fogli contigui del medesimo comune;
- le denominazioni delle sezioni adiacenti;
- le denominazioni dei comuni della medesima provincia che siano a confine;
- le denominazioni delle altre provincie confinanti e dei relativi comuni;

e col medesimo carattere ma solo in maiuscolo:

- quelle degli stati limitrofi.

Sul lembo superiore sinistro del foglio, posto orizzontalmente secondo la sua maggiore dimensione, si ripete a carattere a bastoncino tutto maiuscolo il nome del comune (ed eventualmente della sezione) ed il numero del foglio (vedi Tav. XI) che servono per la collocazione e rapida individuazione dei fogli nel portamappe.

Su ciascun foglio di mappa si devono scrivere con i prescritti caratteri (vedi Tav. XI):

- nell'angolo sud-ovest, il titolo del foglio, cioè il nome della provincia, quello del comune, ed eventualmente della sezione, ed il numero di foglio;
- nell'angolo sud-est, la scala di rappresentazione e – quando la mappa è integrata dalla rappresentazione altimetrica con curve di livello – la equidistanza delle stesse curve;
- nell'angolo nord-est, l'origine delle coordinate (se la mappa è costruita nella proiezione Cassini-Soldner), ovvero il riferimento al fuso ellissoidico (se invece la proiezione è quella di Gauss-Boaga).

La posizione delle scritturazioni anzidette può essere variata quando lo spazio ad esse normalmente assegnato fosse occupato dal disegno.

Il numero distintivo del foglio viene ripetuto, ai quattro angoli del foglio stesso (vedi Tav. XI). Sul bordo del foglio, infine – o nell'interno della fascia di cornice quando esiste – si scrivono le coordinate dei parametri estremi.

Internamente al disegno si scrivono a lettere maiuscole e minuscole con carattere bastoncino inclinato dell'altezza di cm. 0,3 dello spessore di mm. 0,5 (vedi Tav. XI):

- i nomi delle località più importanti (centri abitati, borgate, fondo valli, cime e creste di monti, ville, stabilimenti, santuari ed altri notevoli fabbricati isolati);
- i nomi dei fiumi, torrenti, canali, laghi, stagni, ecc.;
- quelli delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali, delle piazze e vie urbane;
- delle ferrovie, delle autostrade e delle tranvie in sede propria;
- dei vertici trigonometrici.

I nomi delle strade, autostrade, ferrovie e corsi d'acqua vanno scritti di norma lungo l'asse della sede o dell'alveo. Quando per limitata larghezza grafica della strada o coeso d'acqua ciò non è possibile, il nome va scritto esternamente alla sede o all'alveo a distanza di mm. 1 dal ciglio o sponda.

Pure i nomi dei fondovalle e delle creste montane si scrivono seguendo all'incirca l'andamento di tali particolari anche se le linee relative non sono rilevate e riportate in mappa. Riguardo al senso da seguire nella scritturazione si osserveranno le direzioni da sud-ovest a nord-est e da nord-ovest a sud-est per tutte le diciture ad andamento obliquo, la direzione ovest-est per quelle ad andamento pressappoco orizzontale, quella sud-nord ovvero nord-sud per quelle ad andamento verticale, secondo che la scritta sia sulla sinistra o sulla destra della strada, ferrovia o corso d'acqua.

I nomi dei centri abitati, delle borgate, dei santuari, chiese od altri notevoli fabbricati isolati si scrivono di norma su righe orizzontali.

§ 28

Per ciascun comune o sezione ensuaria di comune deve essere disegnato un quadro d'unione dei fogli di mappa adottando fra le seguenti scale: 1:10.000, 1:20.000, 1:25.000 ed eccezionalmente 1:30.000 quella a

**Quadri d'unione
dei fogli di
mappa.**

denominatore più basso che permetta di contenere il disegno in un solo foglio del formato di cm. 65×95 senza superare le dimensioni massime di cm. 60×90. Per i comuni più vasti se nemmeno la scala di 1:30.000 consente l'impiego di un sol foglio, il quadro d'unione si costruisce a disegno aperto su due o più fogli tangenziali.

Il quadro d'unione si disegna riportando a vista, dalla mappa, con l'ausilio di una quadrettatura parametrica tracciata a matita, nella scala prescelta, i parametri dei singoli fogli ed i particolari (quali corsi d'acqua, strade, ferrovie, centri abitati, chiese, cimiteri ed anche fabbricati isolati importanti e caratteristici) che siano sufficienti a fornire un sommario riferimento topografico per la individuazione dei fogli che si ricercano.

Completata la costruzione del quadro d'unione si ripassa il disegno ad inchiostro di china nero con linea dello spessore più opportuno in relazione sia alla scala del disegno che alla densità dei particolari topografici introdotti. I simboli di limite e di confine ed i segni convenzionali da usare per le particolarità topografiche inserite nei quadri d'unione sono quelli riportati nella Tav. XII.

All'esterno del disegno devono scriversi i nomi delle circoscrizioni limitrofe, sezioni o comuni, non trascurando di aggiungere lungo i limiti interprovinciali alla denominazione del comune quella della provincia. Sull'angolo sud-ovest del foglio si appone inoltre il titolo del quadro (Provincia di ... Comune di ...) e l'indicazione della scala di rappresentazione.

Nell'interno del quadro d'unione la scritturazione va limitata ai nomi delle sole località, corsi d'acqua e strade di maggiore importanza.

§ 29

Revisione finale della mappa.

Ultimati il delineamento e la scritturazione e prima di procedere al calcolo delle aree, si provvede ad un'attenta revisione generale della mappa onde accertare:

- 1 - che il delineamento sia completo e conforme alle norme fissate per l'uso delle varie linee (continua, tratteggiata e punteggiata);
- 2 - che tutte le particelle siano chiuse e che siano correttamente delineate le aree non costituenti particelle occupate da strade, fiumi, canali, ecc.;
- 3 - che i segni convenzionali di limite e confine siano tutti regolarmente tracciati;
- 4 - che tutti gli "inviti" siano segnati con esattezza;

- 5 - che siano concordanti i limiti fra coppie di fogli contigui;
- 6 - che le particelle siano tutte distinte, con numero o con lettera; che siano regolarmente apposti i segni di graffa di unione e di parentesi;
- 7 - che la numerazione particellare sia continua, senza ripetizioni ed omissioni di numeri o di lettere;
- 8 - che siano regolarmente tinteggiate le superfici per le quali è prescritta un'apposita coloritura (ovvero – nelle mappe su supporti speciali – che le medesime superfici siano segnate con i completamenti grafici sostitutivi dei colori);
- 9 - che siano state osservate tutte le prescrizioni del Regolamento e della presente Istruzione;
- 10 - che esista la necessaria corrispondenza fra la mappa e gli altri atti ed elaborati.

Ciascun foglio di mappa riveduto e riconosciuto esatto deve essere sottoscritto dal disegnatore e dal rilevatore e munito del visto del Capo dell'Ufficio o di chi ne fa le veci.

Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni. - Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni.

Art. 1

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1. Di accertare le proprietà immobiliari, e tenerne in evidenza le mutazioni.
2. Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Art. 2

La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiandola stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Art. 3

(Omissis)

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno nella scala 1/2000.

Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala 1/4000.

Art. 4

Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione):

- a) dei terreni comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;
- b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 6

(Omissis).

I termini saranno riferiti in mappa.

(Omissis).

Art. 12

(Con le modifiche apportate dal regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88 convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 614).

Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze, con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio generale del Catasto o delle Commissioni censuarie comunali e sentito il Governatore pel comune di Roma ed il Podestà per tutti gli altri comuni.

Art. 15

Ogni particella sarà considerata da sé, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

Art. 16

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e, cioè, le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono.

(Omissis).

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Art. 18

(Con le modifiche conseguenti alle norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con superficie stabilmente occupata per la relativa industria e le tonnare.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'art. 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori dei terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

- a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5 del detto articolo (1);
- b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F (2);
- c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Sono inoltre esclusi dall'imposta fondiaria – per effetto degli articoli 49 (3) e 288 del testo unico delle Imposte dirette – le ferrovie e tranvie in sede propria, le autostrade e strade con transito a pagamento, ed i terreni destinati ad uso di giardino (o parco) aperti al pubblico (4).

- (1) Per effetto di tale articolo e con la soppressione del 2° alinea del n. 5, sono esenti dall'imposta fondiaria i seguenti immobili:
 - 1) I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
 - 2) I cimiteri e le loro dipendenze siano terreni o fabbricati;
 - 3) I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;
 - 4) L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
 - 5) Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.
- (2) Legge 20 marzo 1865, allegato F, art. 19: "Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie (delle strade nazionali, provinciali e comunali) e soggette a servitù pubblica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali".
- (3) T.U. delle Imposte dirette, art. 49: "Presupposto dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni atti alla produzione agricola che non costituiscano pertinenza di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali".
- (4) Vedasi in proposito la circolare n. 64 del 28 giugno 1966.

Art. 23

(Omissis).

La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del Catasto, dà parere:

(Omissis).

b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe;

(Omissis).

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto;

e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici;

(Omissis).

g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla.

(Omissis).

Art. 41

Costituiscono il catasto:

- 1) la mappa particellare;
- 2) la tavola censuaria;
- 3) il registro delle partite;
- 4) la matricola dei possessori.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

(Omissis)

CAPITOLO III

Operazioni di delimitazione e terminazione e di misura

Art. 31

Le operazioni di delimitazione e di misura sono eseguite dai periti delegati dall'Amministrazione catastale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e le speciali istruzioni dell'Ufficio Generale del Catasto.

Art. 32

(Omissis)

... prima che incomincino le operazioni in un comune, l'Amministrazione catastale ... invita le Amministrazioni municipali a stabilire in contraddittorio ... le linee di confine del territorio comunale ...

(Omissis)

Art. 35

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di province si avvisano del giorno della delimitazione le rispettive Amministrazioni provinciali e regionali, perché, volendo, intervengano o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Stato, le opportune disposizioni, ove occorra, saranno prese dal Ministro per le Finanze.

Art. 38

Nei giorni stabiliti, il perito catastale, col concorso della Commissione Censuaria Comunale e coll'assistenza dell'indicatore, verifica le linee di confine del territorio comunale ... , prendendo nota dell'andamento delle linee stesse, ...

(Omissis).

Se le linee di confine non sono determinate mediante un numero sufficiente di termini, fa porre provvisoriamente almeno dei picchetti ...

(Omissis).

Art. 39

I termini possono omettersi qualora il confine sia determinato da una linea stabile apparente, naturale o artificiale.

(Omissis).

Art. 40

Nei casi di controversia rispetto alla linea di confine territoriale, il perito catastale, senza ritardare od interrompere l'operazione, prende nota della controversia, ed assegna intanto il territorio contestato al comune cui di fatto appartiene, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

Art. 46

I punti trigonometrici, ai quali si devono collegare le mappe, vengono determinati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di quelle dell'Istituto Geografico Militare.

Art. 47

La particella catastrale rilevarsi distintamente è costituita, giusta l'articolo 2 del Testo Unico, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come gli articoli 58 e 60.

Per destinazione si intende l'uso a cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura.

(Omissis)

Art. 48

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

- a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;
- b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;
- c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali colle loro dipendenze, come cortili, pozzi aie e simili;
- d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;
- e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;
- f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;
- g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;
- h) le valli, i laghi e gli stagni da pesca;
- i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento; ed in generale tutti i terreni sottratti, per qualsivoglia altro uso, all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori di fabbricati;
- k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;
- l) i ponti soggetti a pedaggio;
- m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengano ai possessori dei terreni fronteggianti;

- n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;
- o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione delle medesime;
- p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;
- q) le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
- r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 49

Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade e da altre accidentalità naturali od artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 50

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscono particelle catastali da numerarsi:

- a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;
- b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;
- c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;
- d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'articolo 89.

Art. 51

Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1:2000.

Per quelle parti di territorio che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1:1000, e occorrendo, anche di 1:500.

Pei comuni in cui il territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'Ufficio generale del catasto può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1:1000. Dove invece sia consigliato dal minor frazionamento la mappa potrà essere fatta nella scala di 1:4000.

L'Ufficio generale del catasto può pure disporre che nella formazione della mappa si impieghino, senza ricorrere ad allegati, a seconda del frazionamento del territorio, scale differenti da scegliersi però tra quelle indicate in questo articolo.

Art. 52

Nei casi eccezionali, di cui all'articolo 12 del testo unico, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche in questo caso che il comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.

Art. 53

Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dall'Ufficio generale del catasto, siano da riferirsi in mappa ...

(Omissis)

Art. 56

Verificata la mappa di un comune, ai sensi dell'articolo 204, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali con quei metodi che dall'Ufficio generale del catasto siano riconosciuti più convenienti.

CAPITOLO IV

Operazioni di qualificazione, classificazione e classamento

(Omissis).

Art. 84

Qualora un appezzamento della stessa ualità non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle, quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Art. 85

Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano, si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Art. 86

Affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso perciò dalla stima, giusta l'articolo 16 del testo unico, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

Art. 87

Sono accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

Art. 88

Non si comprendono fra gli accessori dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi e di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma benanche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.

Art. 89

Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati all'articolo 18 del testo unico, non si attribuisce alcuna rendita in quanto i canali stessi servono alla irrigazione, allo scolo o ad altro interesse agricolo, di ragione pubblica o consorziale.

Si comprendono fra questi canali quelli che portano le acque di irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui servono, o nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprietà.

(Omissis).

Art. 93

In occasione del classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento ...

(Omissis).

Allegato 3

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, con le varianti apportate in sede di conversione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

TITOLO I

**Dell'accertamento dei fabbricati
e della valutazione della relativa rendita catastale**

Art. 1

È disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico, allo scopo di:

1. – Accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita
2. – Costruire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo catasto edilizio urbano.

(Omissis).

Art. 3

L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta ...

(Omissis).

Art. 4

Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

Art. 5

Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

Art. 6

La dichiarazione di cui al precedente articolo 3 deve essere redatta, per ciascuna unità immobiliare, su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato ...

La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.

(Omissis).

Art. 7

Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'articolo 3 devono presentare al podestà del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno fissato che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle unità confinanti e alle strade pubbliche e private.

(Omissis).

Detta planimetria è esente da tassa di bollo

(Omissis).

TITOLO II

Del nuovo catasto edilizio urbano

Art. 16

Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dai seguenti atti:

- 1) il registro delle partite dei possessori;
- 2) la tavola censuaria;
- 3) la matricola dei possessori;
- 4) la mappa particellare.

Le indicazioni del nuovo catasto edilizio urbano devono essere collegate a quelle del catasto urbano vigente.

(Omissis).

TITOLO III

Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile

(Omissis).

Art. 28

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova, di cui al precedente articolo 4, devono essere dichiarati all'Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari ovvero soggetti a imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

(Omissis).

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 1948, N. 514.

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

Art. 1

La legge 17 giugno 1943, n. 571, recante modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, è abrogata.

Art. 2

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 del Regio decreto – legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

(Omissis).

Art. 16

Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

(Omissis).

Art. 28

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'articolo 4, devono essere dichiarati all'Ufficio Tecnico Erariale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'articolo 7.

I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Omissis).

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.

(Omissis).

CAPO V

Dell'accertamento

Art. 38

Oggetto dell'accertamento

Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'articolo 4 della legge.

Sono esclusi dall'accertamento:

- a) i fabbricati rurali
- b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 39

Fabbricati rurali

I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:

- a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;
- b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
- c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.

Art. 40

Unità immobiliare urbana

Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

Art. 41

Indicazione del possesso

Ciascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via o della località, del numero civico, della scala, del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.

Art. 43

Rilievo a vista

Nei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unità immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati, eseguita dai periti degli Uffici Tecnici Erariali con rilievo a vista.

(Omissis).

CAPO VII

Della pubblicazione

Art. 65

Pubblicazione degli atti di formazione

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici Tecnici Erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà, della misura e dell'applicazione delle categorie e classi alle singole unità immobiliari urbane.

Per le unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'articolo 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

(Omissis).

Art. 68

Atti da pubblicare

Gli atti da pubblicarsi a norme dell'articolo 65 sono:

- a) lo schedario dei numeri di mappa, consistenti in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di questi, del numero della partita in cui è iscritto;
- b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprietà delle unità immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unità immobiliari di cui essa è proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le dette unità immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;

- c) lo schedario dei possessori, cioè un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprietà delle unità immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso è compreso.

Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata, per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'articolo 43

(Omissis).

Acceleramento dei lavori di formazione del nuovo catasto edilizio urbano

ISTRUZIONE I

(24 maggio 1942)

Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati

I.

Scopo e limiti della rappresentazione in mappa dei fabbricati.

La rappresentazione in mappa ha lo scopo di individuare la proiezione sul terreno di ciascun fabbricato avente caratteristiche architettoniche o costruttive proprie.

La rappresentazione è riferita alle linee perimetrali del fabbricato ed a quelle che delimitano ciascuna delle sue attinenze scoperte.

II.

Definizione della particella edilizia.

L'area coperta dal fabbricato e quella delle sue attinenze scoperte non disgiunte, allorché sull'una e sull'altra esistono, pro – indiviso, i medesimi diritti di proprietà, costituiscono nel loro insieme una particella edilizia.

Ciascuna attinenza disgiunta dal fabbricato (coperta o scoperta), nonché ciascuna attinenza non disgiunta sulla quale esistono diritti di proprietà diversi da quelli esistenti sull'area coperta dal fabbricato, costituisce ugualmente una particella edilizia.

Le attinenze coperte non disgiunte dal fabbricato costituiscono anch'esse distinte particelle edilizie quando abbiano caratteristiche architettoniche o costruttive proprie.

III.

Rappresentazione in mappa della particella edilizia.

La particella edilizia si rappresenta in mappa circoscrivendo con una linea chiusa continua l'area coperta da costruzioni e quella delle attinenze scoperte e dando all'area coperta dalle costruzioni una tinta carminio chiaro.

Le costruzioni sottostanti interamente alla superficie del suolo, censita o meno (quale quella di terreni coltivati, di giardini, di piazze, ecc.), oppure sottostanti a manufatti (quali viadotti e simili)), si rappresentano con il perimetro a tratti (leggasi: punteggiato) senza prendere il colore convenzionale dei fabbricati.

Analogamente (leggasi: con il perimetro a tratti) si rappresentano le costruzioni che si estendono interamente su aree da iscriversi diversamente in catasto (strada, fosso, ecc.) nonché le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo (quali stabilimenti balneari su palafitte o galleggianti, ecc.); ma in tali casi l'area da esse coperta prende il colore convenzionale dei fabbricati.

Le costruzioni solo in parte sottostanti alla superficie del suolo, ovvero solo in parte estese sopra area da iscriversi diversamente in catasto, si rappresentano con punteggiato o a tratti il solo perimetro della porzione sotterranea, pensile, sospesa o galleggiante, e per la rimanente porzione nel modo ordinario.

IV.

Numerazione delle particelle edilizie.

Ciascuna particella edilizia deve essere contraddistinta in mappa da un numero – ovvero ...

(Omissis).

... da una lettera maiuscola.

Le attinenze scoperte non disgiunte dal fabbricato da cui dipendono, e formanti con esso una unica particella edilizia, si uniscono al fabbricato con il segno ~.

Le porzioni di particelle edilizie contornate da linea interrotta – rappresentanti cioè costruzioni sottostanti o sovrastanti ad aree diversamente rappresentate (punteggiato o a tratti) – si uniscono alle porzioni eventualmente esistenti delle medesime particelle edilizie contornate da linea continua con il segno >-<.

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri ed idrografici. – Legge 2 febbraio 1960, n. 68.

Art. 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della marina;

la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

(Omissis).

TAVOLA I

LINEA CONTINUA, TRATTEGGIATA, LINEA PUNTEGGIATA

Fig. 1a - Linea continua, spessore mm 0,12 per la scala 1:4000 e mm 0,16 per le scale 1:2000, 1:1000 ed 1:500.

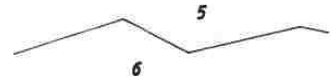


Fig. 1b - Esempio di rappresentazione di particelle e di particolarità topografiche con linea continua.

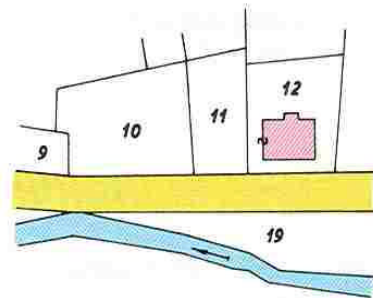


Fig. 2a - Linea tratteggiata: spessore mm 0,12 per la scala 1:4000 e mm 0,16 per le scale 1:2000, 1:1000, 1:500 - Lunghezza del tratto mm 2 intervalli mm 0,5.



Fig. 2b - Esempio di rappresentazione di particolarità topografiche con linea tratteggiata.

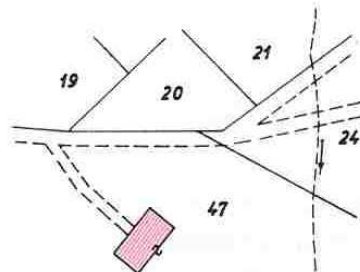


Fig. 3a - Linea punteggiata.



Fig. 3b - Esempio di rappresentazione di particolarità topografiche con linea punteggiata (tratto di strada in galleria).

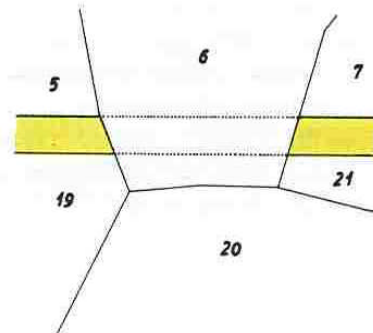


TAVOLA II

TERMINI DI PROPRIETÀ', di zone soggette a vincoli; TERMINI TERRITORIALI

Fig. 4 - Termine di proprietà: altezza stelo m 1, lunghezza testa mm 1, spessore linea mm 0,16.

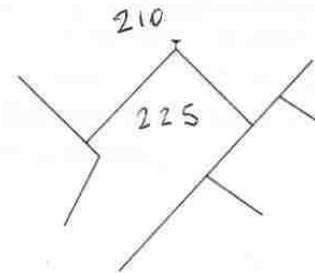


Fig. 5 - Termini di zone soggette a vincoli speciali:

- S. M. Servitù militare
- V. F. Vincolo forestale
- C. D. Consorzio di difesa
- C. S. Consorzio di scolo
- C. B. Consorzio di bonifica

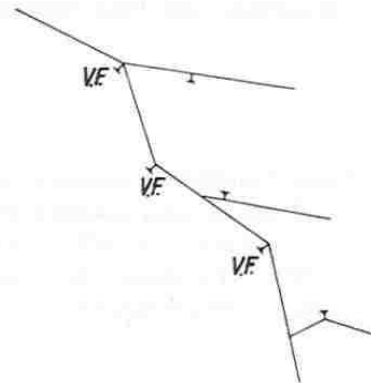


Fig. 6 - Termine di confine territoriale: diagonali del rombo mm 2,5 x 2, larghezza del gambo mm 0,16, lunghezza mm 0,5.

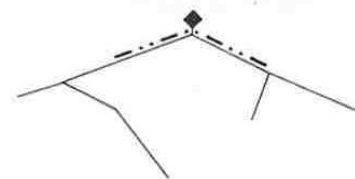


Fig. 7 - Segnale di confine costituito da croce o altra specie di incisione su roccia: (Segno convenzionale di termine combinato con crocette aventi i bracci mm 1 tracciati fino a mm 0,5 dal piede del segno convenzionale).

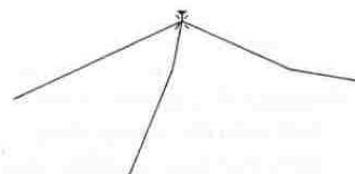


TAVOLA III

SEGNI CONVENZIONALI DI GRAFFA, DI UNIONE, DI GALLEGGIANTE, SEGNO DI SCORRIMENTO DELLE ACQUE

Fig. 8 - Segno convenzionale di graffa: dimensioni mm 2 x 1.

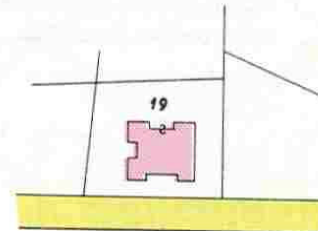


Fig. 9 - Segno convenzionale d'unione: lunghezza mm 3 tratto interno mm 2

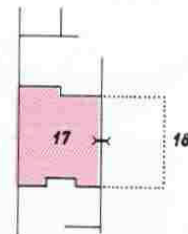


Fig. 10 - Segno convenzionale di costruzione galleggiante: altezza mm 3 larghezza mm 2.



Fig. 11 - Segno convenzionale di senso di scorrimento delle acque: linea larga mm 0,16, lunga mm 7 per corsi d'acqua importanti e mm 5 per quelli secondari.

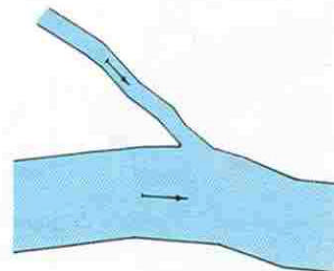


TAVOLA IV

SEGNI CONVENZIONALI DI TRIGONOMETRICO E DI POLIGONOMETRICO

Fig. 12a - Segno convenzionale di punto trigonometrico: Triangolo equilatero con lati di mm 2,5.



Fig. 12b - Trigonometrico costituito da asse di campanile.



Fig. 12c - Trigonometrico costituito da spigolo di fabbricato.



Fig. 12d - Trigonometrico costituito da termine di confine.

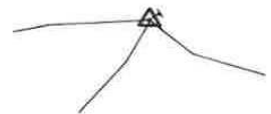


Fig. 13 - Segno convenzionale di punto poligonometrico su termine o altro elemento stabile.



TAVOLA V - 1

RAPPRESENTAZIONE DI SUPERFICI OCCUPATE DA ACQUE

Fig. 14 - Alveo di corso d'acqua pubblica
(a-b livello medio della piena ordinaria).

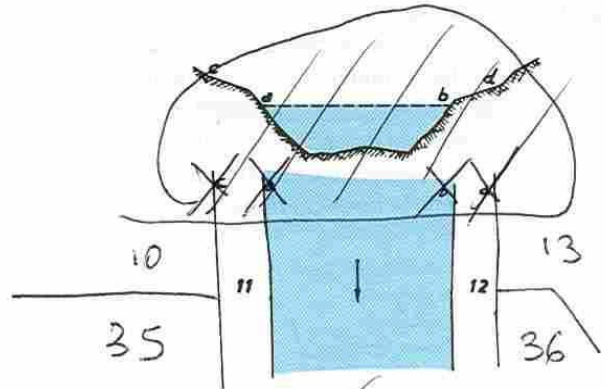


Fig. 15 - Alveo con argini.

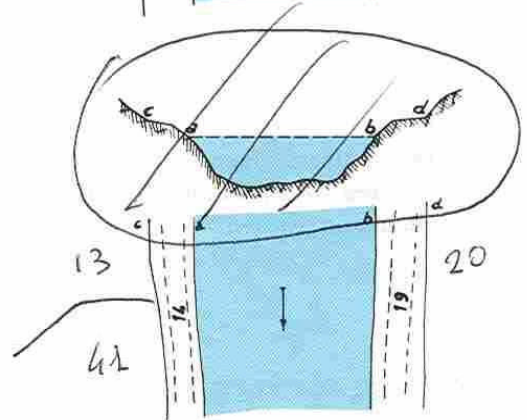


Fig. 16 - Corso d'acqua di limitata larghezza
grafica: il segno di freccia è disegnato lateralmente all'alveo.

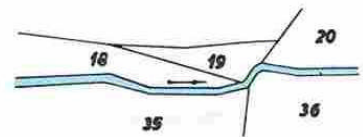
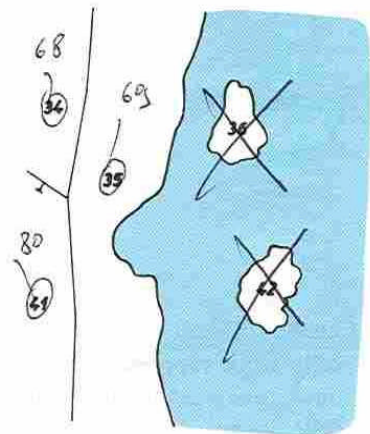


Fig. 17 - Linea costiera del mare, raggiunta dall'alta marea ordinaria con zone adiacenti: lido, spiaggia e scogli di pertinenza del demanio pubblico.



RAPPRESENTAZIONE DI SUPERFICI OCCUPATE DA ACQUE (seguito)

Fig. 18 - Limite di specchio d'acqua naturale corrispondente alla curva di livello a quota uguale a quella di sbocco. Le aree adiacenti rappresentate dal massimo flutto costituiscono separate particelle contornate da linea continua.

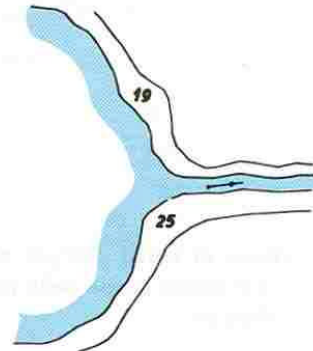


Fig. 19 - Lago artificiale rappresentato con la linea corrispondente al livello di massimo invaso.

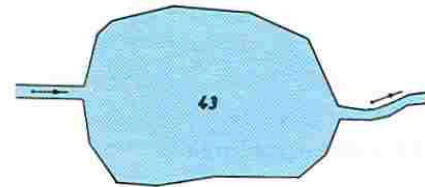


Fig. 20 - Lago artificiale nel cui interno è compresa la superficie di preesistente lago naturale e di immissario ed emissario.

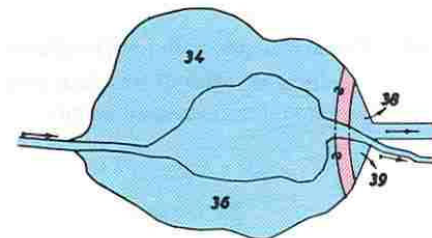


Fig. 21 - Canale artificiale per la condotta delle acque rappresentato con la linea corrispondente alla sommità delle sponde.

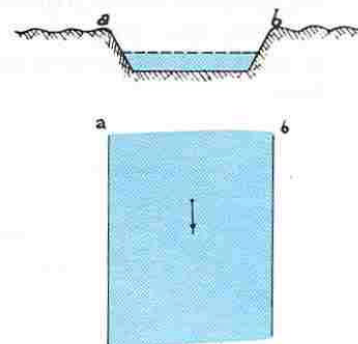


TAVOLA V - 3

RAPPRESENTAZIONE DI SUPERFICI OCCUPATE DA ACQUE (seguito)

Fig. 22 - Canale artificiale.



Fig. 23 - Corso d'acqua e canale di larghezza grafica inferiore a mm 0,5 costituita da limite di particella.

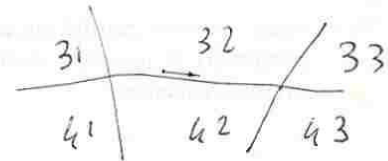


Fig. 24 - Corso d'acqua e canale di larghezza grafica inferiore a mm 0,5 che non scorre lungo limite di particella.

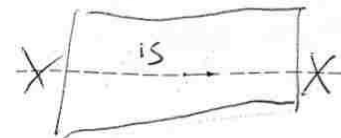


Fig. 25 - Canale di larghezza grafica superiore a mm 0,5 che costeggia una particella.

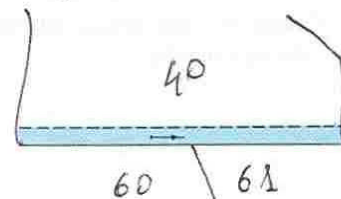


Fig. 26 - Canale di larghezza grafica superiore a mm 0,5 che divide due particelle.

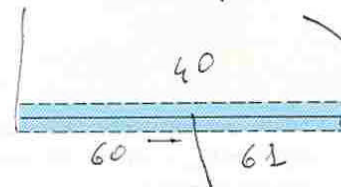


Fig. 27 - Canale di larghezza grafica superiore a mm 0,5 che attraversa una particella.

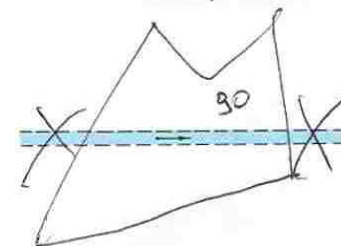
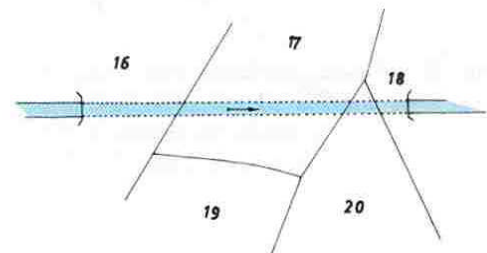


Fig. 28 - Canale di larghezza grafica superiore a mm 0,5 coperto ma rilevabile.



RAPPRESENTAZIONE DI SUPERFICI OCCUPATE DA ACQUE (seguito)

Fig. 29 - Canale industriale con opificio.
L'opera di regolazione è rappresentata con doppia linea tratteggiata.

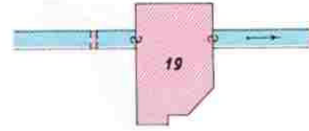


Fig. 30 - Canale maestro pensile su aree particellari di proprietà altrui e su strada pubblica.

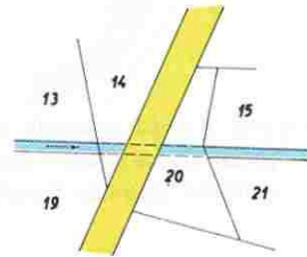


Fig. 31 - Canale maestro pensile su corso d'acqua pubblica.

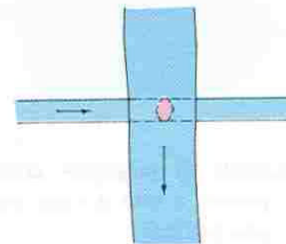


Fig. 32 - Canale maestro che attraversa con tomba a sifone un corso d'acqua pubblica.

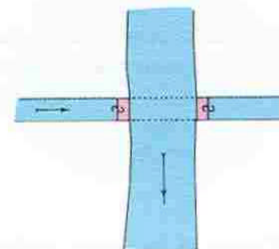
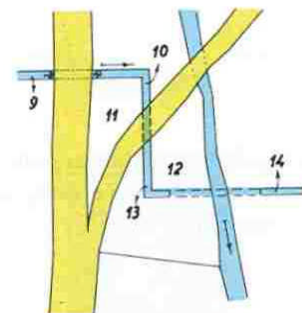


Fig. 33 - Canale artificiale con tratto in tombino sotto strada e tratti pensili su strada, su terreno a coltura e su corso d'acqua.



RAPPRESENTAZIONE DI SUPERFICI OCCUPATE DA ACQUE (seguito)

Fig. 34 - Serbatoio scoperto.



Fig. 35 - Vasca, abbeveratoio o fontanile.

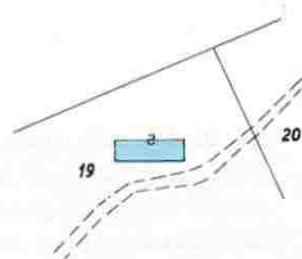


Fig. 36 - Fontana.

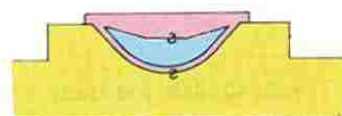
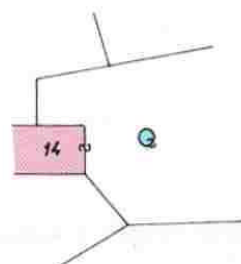


Fig. 37 - Pozzo.



RAPPRESENTAZIONE DELLE STRADE

Fig. 38 - Strada pubblica (statale, provinciale, comunale, vicinale).



Fig. 39 - Sede stradale con scarpata di larghezza grafica superiore a mm 3 produttive di reddito.

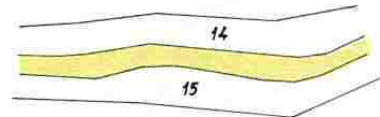


Fig. 40 - Sede stradale sulla quale il piano viabile si conserva di larghezza costante a distanza grafica di almeno mm 2 dai limiti della sede. I margini del piano viabile sono segnati da linea tratteggiata.

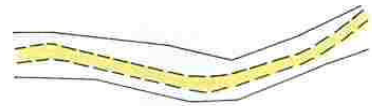
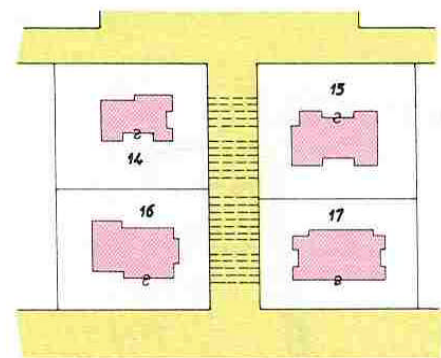


Fig. 41 - Sede stradale con tratto a rampa.



Fig. 42 - Sede stradale a scalinata.



RAPPRESENTAZIONE DELLE STRADE (seguito)

Fig. 43 - Esempio di sede stradale con alte banchine.

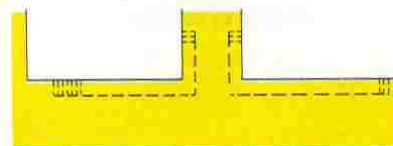


Fig. 44 - Sede stradale con tratto a tornante.

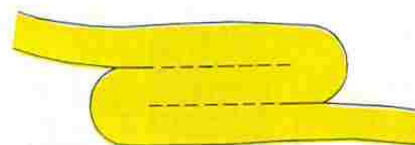


Fig. 45 - Sede stradale con tratto del piano viabile a tornante.

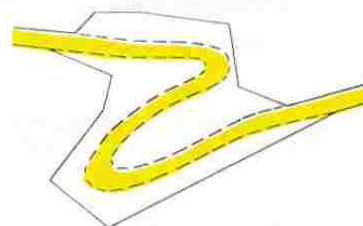


Fig. 46 - Viadotto su terreno proprio improduttivo di reddito.



RAPPRESENTAZIONE DELLE STRADE (seguito)

Fig. 47 - Viadotto su terreno proprio produttivo di reddito.

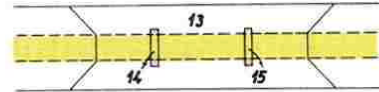


Fig. 48 - Sistema stradale con tratti sopraelevati.

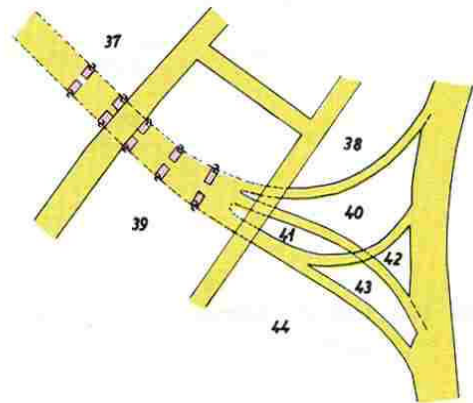


Fig. 49 - Esempio di raccordo di strade a differenti livelli.

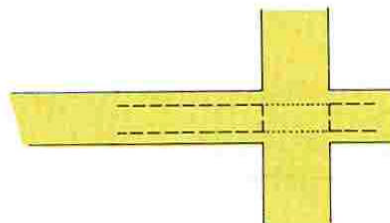


Fig. 50 - Esempio di svincolo a quadrifoglio.

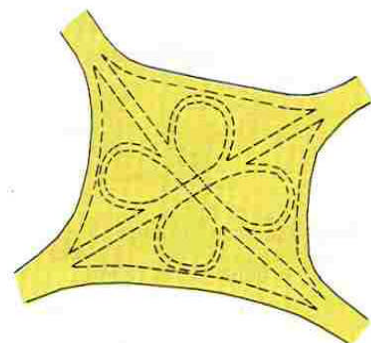


TAVOLA VI - 4

RAPPRESENTAZIONE DELLE STRADE (seguito)

Fig. 51 - Viadotto stradale su terreno non appartenente alla strada

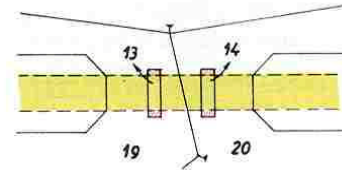


Fig. 52 - Viadotto stradale su terreno non appartenente alla strada e su fabbricati.

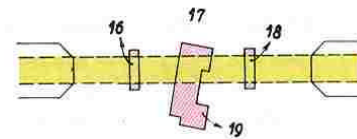


Fig. 53 - Viadotto stradale che sorpassa una strada, terreni asciutti ed un alveo di fiume.

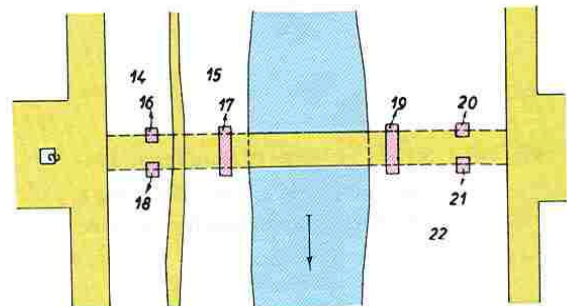


Fig. 54 - Strada pubblica in galleria.

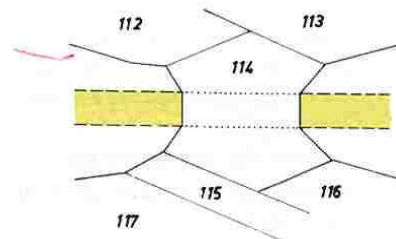


Fig. 55 - Mulattiera o sentiero di larghezza grafica inferiore a mm 1.

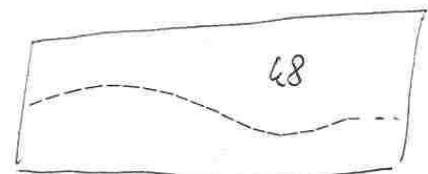
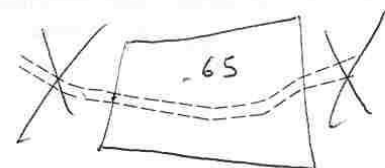


Fig. 56 - Strada privata appartenente al possessore del terreno attraversato e avente larghezza grafica non inferiore a mm 1.



RAPPRESENTAZIONE DELLE STRADE (seguito)

Fig. 57 - Strada privata di larghezza grafica non inferiore a mm 1 che costeggia un limite di particella.

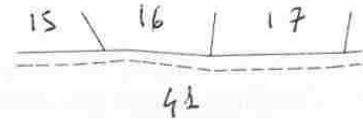


Fig. 58 - Strada privata a limite di particella e di larghezza grafica inferiore a mm 1 (a scopo indicativo si segna una tratteggiata parallela al limite di particella ed a distanza di $\frac{1}{2}$ mm).



Fig. 59 - Strada privata di larghezza grafica superiore a mm 1 che separa particelle appartenenti a possessori diversi.

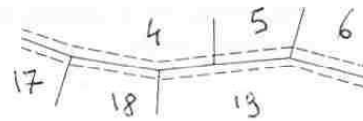


Fig. 60 - Strada privata di larghezza grafica inferiore a mm 1 che separa particelle appartenenti a possessori diversi (a scopo indicativo si segnano due tratteggiate parallele al limite di particella ed a distanza di $\frac{1}{2}$ mm).



Fig. 61 - Strada privata non appartenente ai possessori dei terreni fronteggianti.

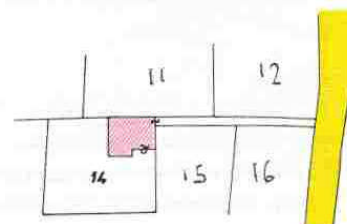


TAVOLA VII - 1

INCROCI DI STRADE PUBBLICHE E PRIVATE CON ACQUE ESENTI DA ESTIMO

Fig. 62 - Attraversamento a livello (guado) di corso d'acqua con strada pubblica rappresentata con doppia linea continua.

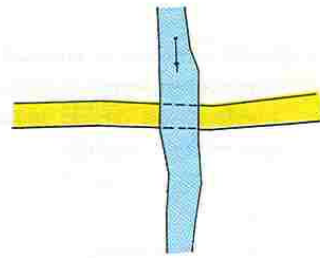


Fig. 63 - Attraversamento a livello (guado) di corso d'acqua con sentiero pubblico.

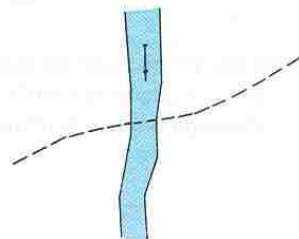
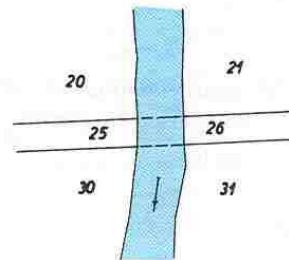
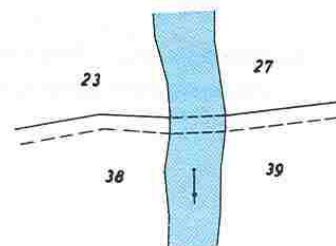


Fig. 64 - Attraversamento a livello di corso d'acqua con strada privata.

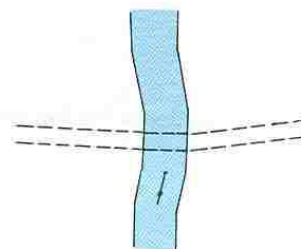
a) strada rappresentata fuori dell'alveo con doppia linea continua.



b) strada rappresentata fuori dell'alveo con una linea continua ed una tratteggiata.



c) strada rappresentata fuori dell'alveo con due linee tratteggiate.



INCROCI DI STRADE PUBBLICHE E PRIVATE CON ACQUE ESENTI DA ESTIMO (seguito)

Fig. 65 - Strada pubblica o vicinale che sorpassa un corso d'acqua naturale (o un canale maestro) con ponte o tombino.

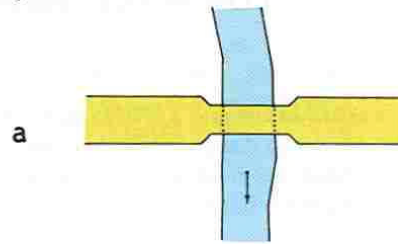
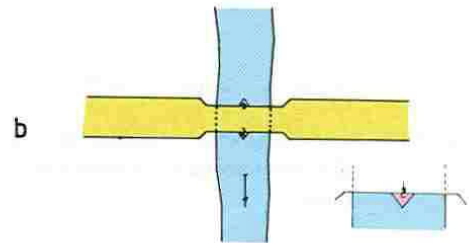
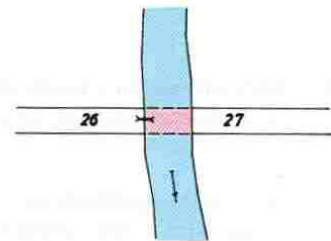


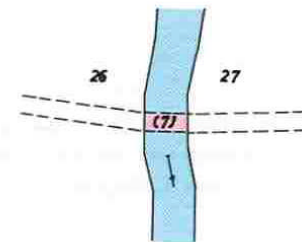
Fig. 66 - Strada privata che sorpassa un corso d'acqua (o canale maestro) con ponte o tombino.



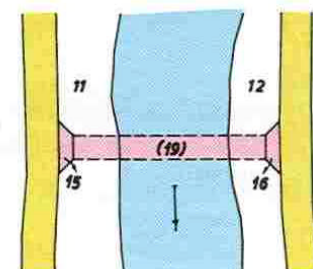
a) caso della strada privata che costituisce separata particella.



b) caso della strada privata che non costituisce separata particella.



c) caso del ponte soggetto a pedaggio.



RAPPRESENTAZIONE DELLE FERROVIE E DELLE AUTOSTRADE

Fig. 67 - Ferrovia in sede propria. Rappresentazione della sede.

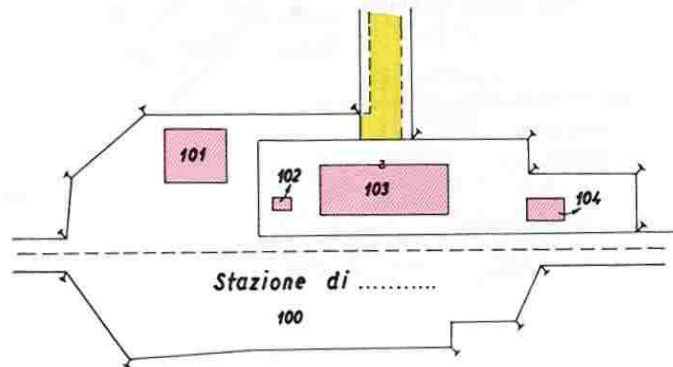


Fig. 68 - Rappresentazione di sede autostradale.

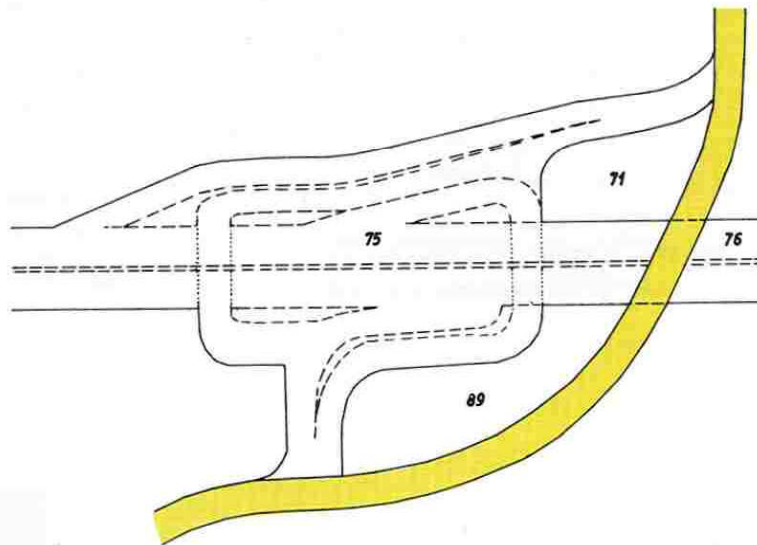
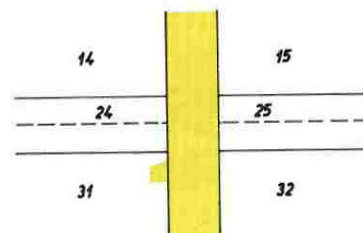


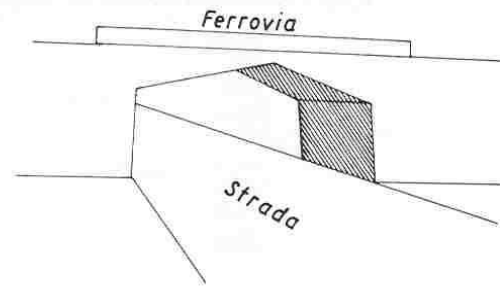
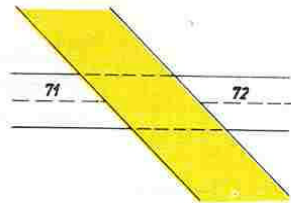
Fig. 69 - Attraversamento a livello di ferrovia con strada pubblica.



RAPPRESENTAZIONE DELLE FERROVIE E DELLE AUTOSTRADE (seguito)

Fig. 70 - Attraversamento a livello diverso di ferrovia con strada pubblica.

a) ferrovia che sovrappassa la strada.



b) strada che sovrappassa la ferrovia.

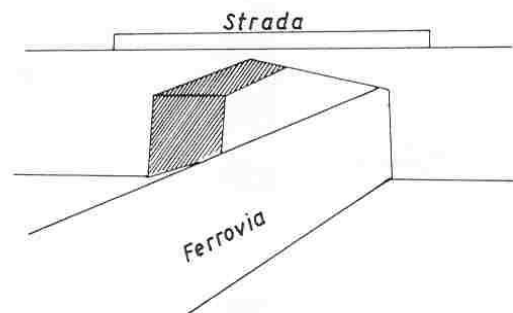
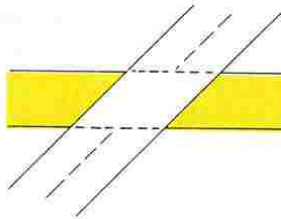


Fig. 71 - Viadotto ferroviario (o autostradale).

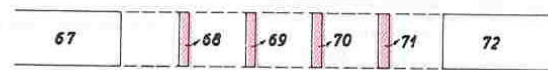


Fig. 72 - Ferrovia (o autostrada) che attraversa un corso di acqua naturale od un canale maestro.

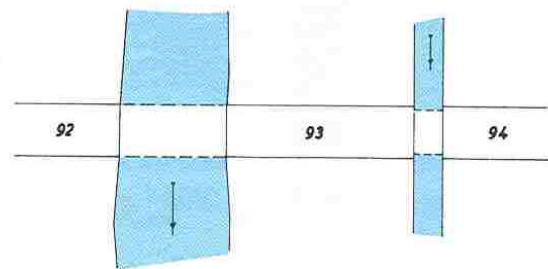
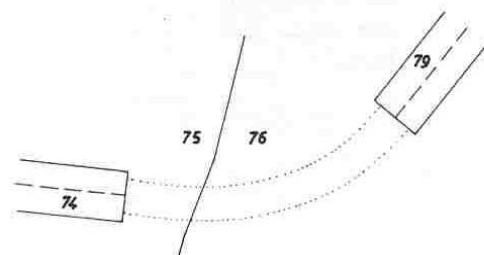


Fig. 73 - Ferrovia (o autostrada) in galleria.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI

Fig. 74 - Particella edilizia costituita da fabbricato (comprendente una o più unità immobiliari) e da due attinenze non disgiunte.

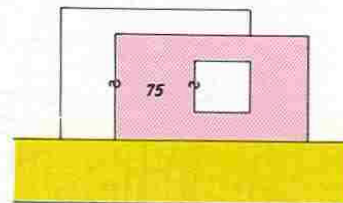


Fig. 75 - Fabbricato (comprendente una o più unità immobiliari) con attinenza scoperta non disgiunta (particella edilizia 24) ed attinenza coperta non disgiunta avente caratteristiche architettoniche o costruttive proprie (separata particella edilizia 25).

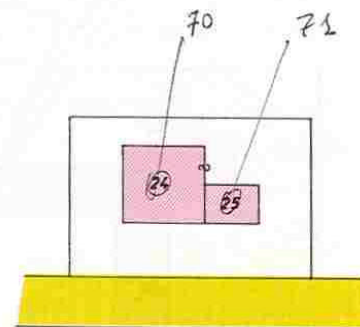
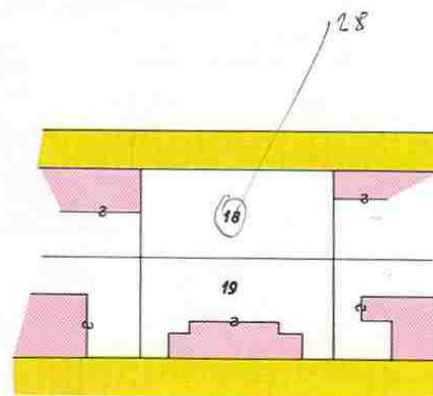


Fig. 76 - Particella edilizia (19) costituita da fabbricato e da attinenza scoperta non disgiunta.

N.B. - La particella 18 oggetto dei medesimi diritti di proprietà esistenti sulla particella 19, assume diverso numero perchè non costituisce attinenza del fabbricato, essendo un distinto lotto di suolo edificatorio.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI
(seguito)

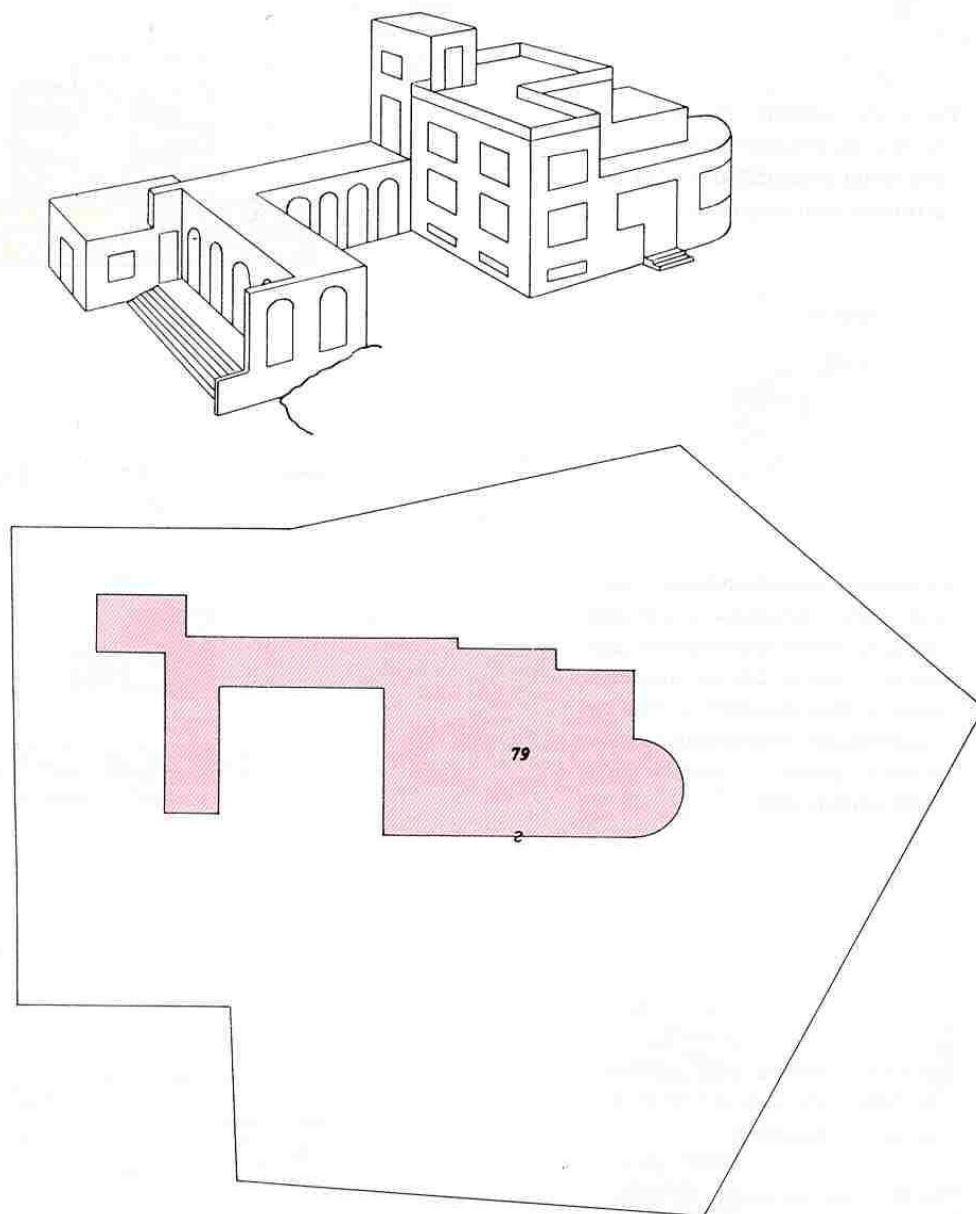


Fig. 77 - Particella edilizia rappresentativa di una costruzione composta da vari corpi di fabbricati aventi caratteristiche architettoniche uniformi, e da attinenza scoperta non disgiunta.

RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI
(seguito)

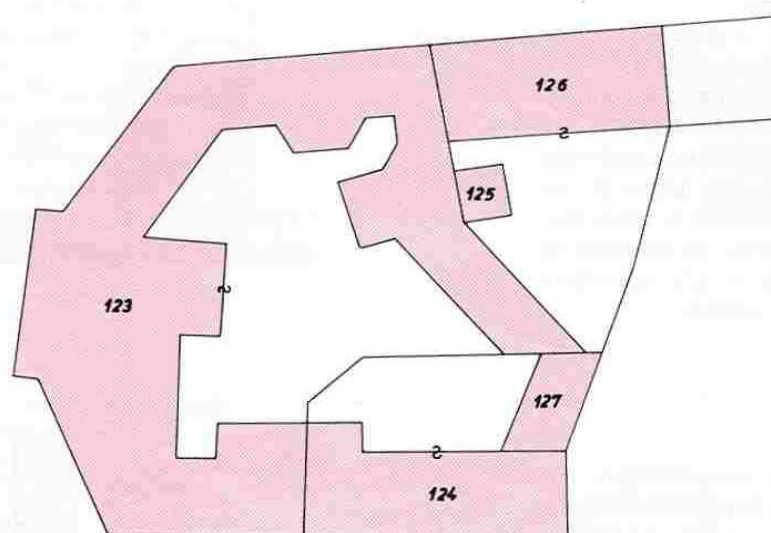
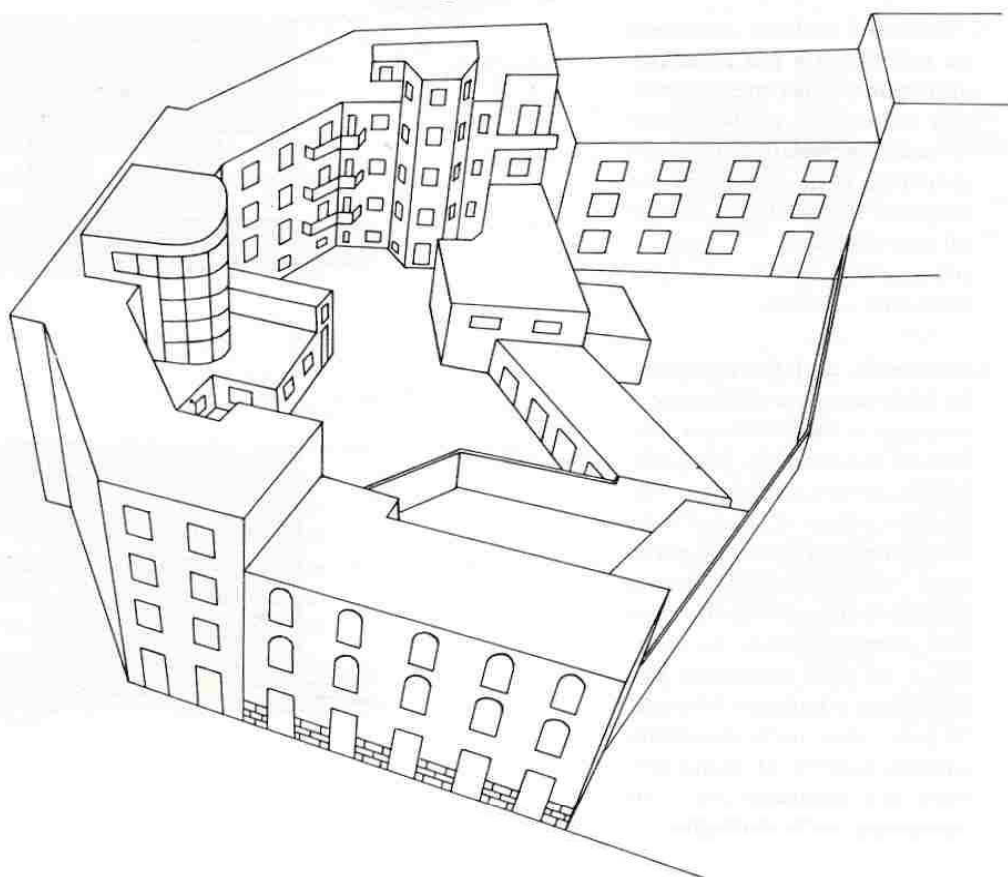


Fig. 78 - Costituzione di particelle edilizie in base alle caratteristiche costruttive. (La particella 123 corrisponde ad un fabbricato composto di un corpo principale e vari corpi secondari aventi tutti le medesime caratteristiche costruttive. La particella 124 con la 127 corrisponde a fabbricato composto di un corpo principale e da un corpo secondario non disgiunto avente invece caratteristiche costruttive diverse. Le particelle 125 e 126 infine corrispondono a fabbricato e ad attinenza coperta disgiunta).

RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 83 - Complesso comprendente una sola unità immobiliare rappresentata con due particelle edilizie, la 115 relativa al fabbricato principale ed attinenza scoperta non disgiunta, la 116 relativa ad attinenza scoperta disgiunta ed attinenza coperta.

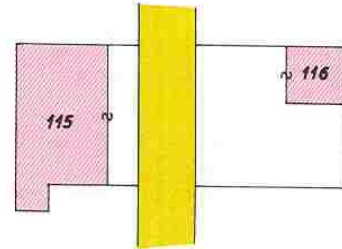


Fig. 84 - Complesso costituito da fabbricato, avente uniformi caratteristiche architettoniche e costruttive, e relative attinenze scoperte non disgiunte. Il complesso, comprendente una o più unità immobiliari, è rappresentato con una sola particella edilizia.

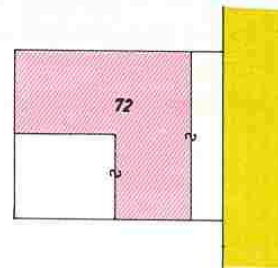


Fig. 85 - Complesso comprendente una sola unità immobiliare costituito da due fabbricati (aventi diverse caratteristiche architettoniche e costruttive) e relative attinenze scoperte non disgiunte; è rappresentato come due particelle edilizie.

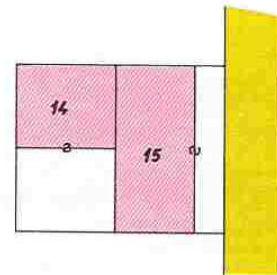
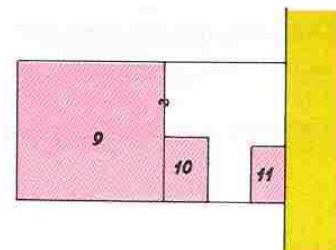


Fig. 86 - Complesso costituito da fabbricato principale (9) e relativa attinenza scoperta non disgiunta, da una attinenza coperta disgiunta (11) e da altra non disgiunta (10) ma aventi caratteristiche architettoniche o costruttive proprie. Il complesso, comprendente una o più unità immobiliari, è rappresentato con tre particelle edilizie.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 83 - Complesso comprendente una sola unità immobiliare rappresentata con due particelle edilizie, la 115 relativa al fabbricato principale ed attinenza scoperta non disgiunta, la 116 relativa ad attinenza scoperta disgiunta ed attinenza coperta.

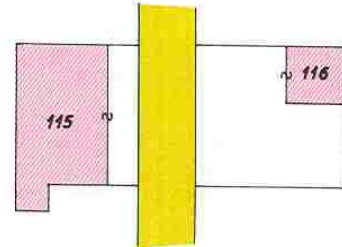


Fig. 84 - Complesso costituito da fabbricato, avente uniformi caratteristiche architettoniche e costruttive, e relative attinenze scoperte non disgiunte. Il complesso, comprendente una o più unità immobiliari, è rappresentato con una sola particella edilizia.

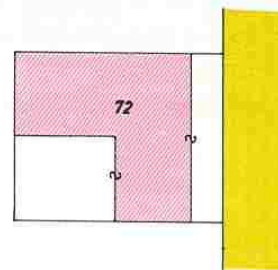


Fig. 85 - Complesso comprendente una sola unità immobiliare costituito da due fabbricati (aventi diverse caratteristiche architettoniche e costruttive) e relative attinenze scoperte non disgiunte; è rappresentato come due particelle edilizie.

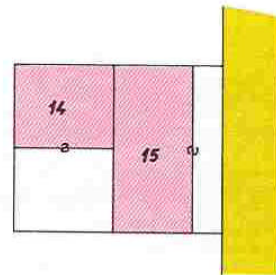
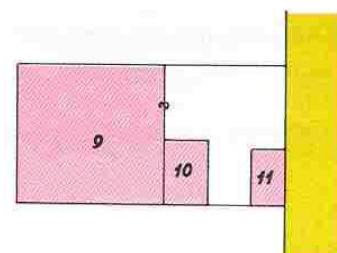


Fig. 86 - Complesso costituito da fabbricato principale (9) e relativa attinenza scoperta non disgiunta, da una attinenza coperta disgiunta (11) e da altra non disgiunta (10) ma aventi caratteristiche architettoniche o costruttive proprie. Il complesso, comprendente una o più unità immobiliari, è rappresentato con tre particelle edilizie.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 87 - Diversa rappresentazione di fabbricati con scala esterna, a seconda della esistenza (b) o meno (a) di locali sottoscale.

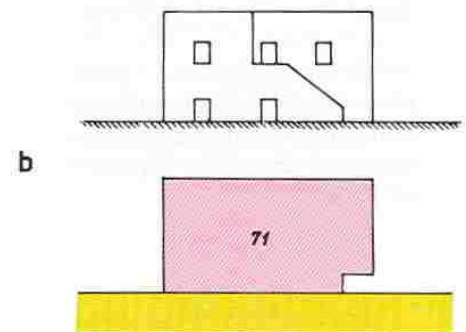
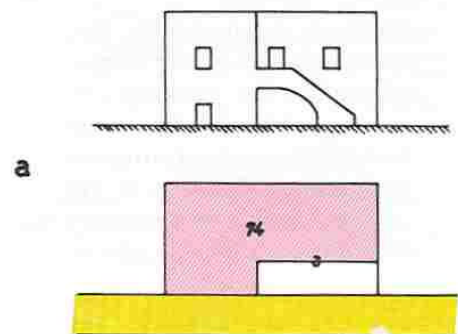
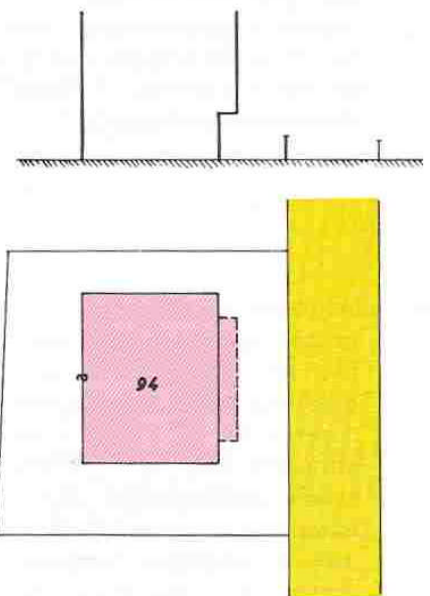


Fig. 88 - Fabbricati con bow-windows o corpi aggettanti similari.



a) su attinenza scoperta dello stesso fabbricato.

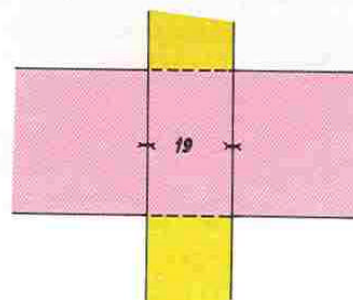
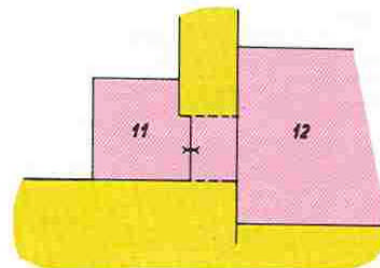
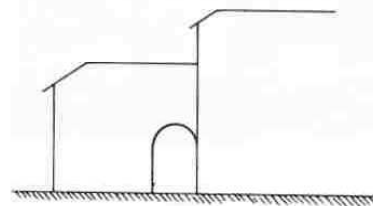
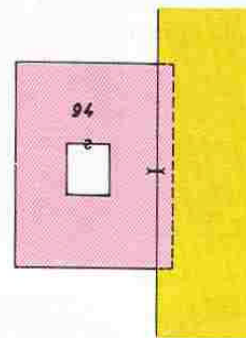
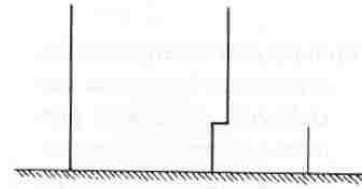
RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI
(seguito)

b) su area pubblica.

Fig. 89 - Fabbricati che si estendono in parte sopra ad area diversamente rappresentate:

a) fabbricato con una sola porzione su area propria ed altra estesa su area pubblica.

b) fabbricato che attraversa un'area pubblica.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

c) complesso costituito da fabbricato che si estende parzialmente sopra area pubblica e da attinenza scoperta non disgiunta; si rappresenta come unica particella edilizia.

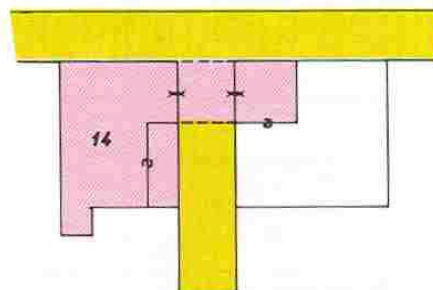


Fig. 90 - Fabbricato con portico e passaggio soggetti a servitù pubblica.

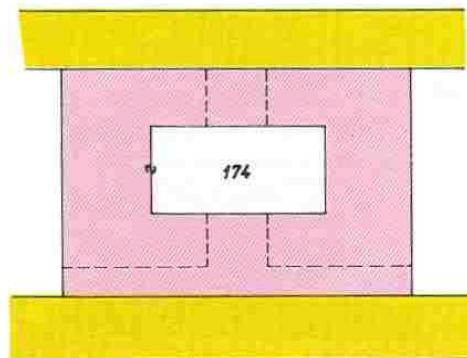
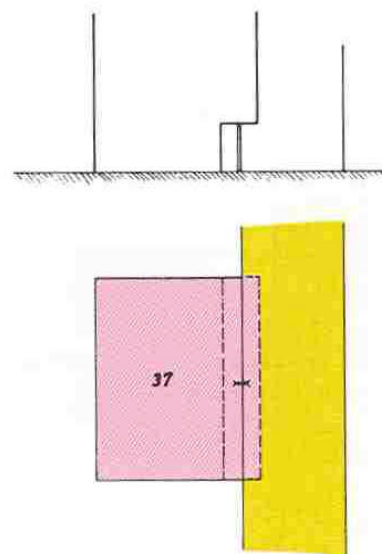


Fig. 91 - Fabbricato con portico soggetto a servitù pubblica e corpo aggettante su area pubblica.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI
(seguito)

Fig. 92 - Fabbricato con portico e con passaggio, aperti al pubblico, coperti con volte vetrate (Galleria cittadina).

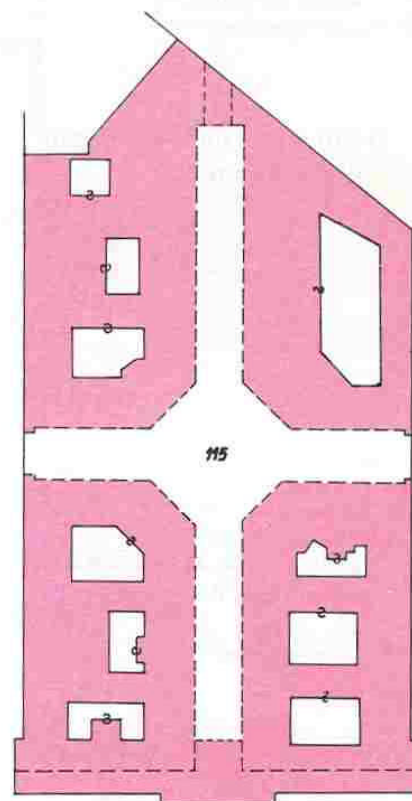
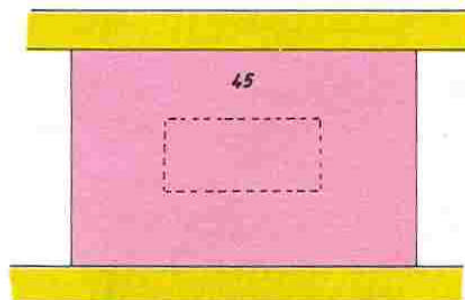


Fig. 93 - Fabbricato con cortile interno coperto a p.t. ed occupato da locale (per negozio, cinema e simili).



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 94 - Fabbricati che insistono su acqua pubblica.

a) e b) fissi al suolo per mezzo di fondazioni.

c) galleggiante, ma assicurato a punti fissi del suolo.

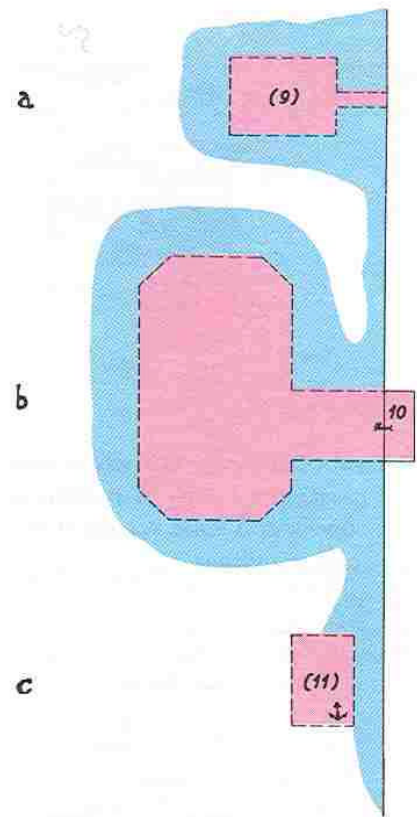


Fig. 95 - Fabbricati (7 e 8) che si estendono parzialmente su porzioni contigue di un'area pubblica. (L'8 si estende anche parzialmente su acqua pubblica).

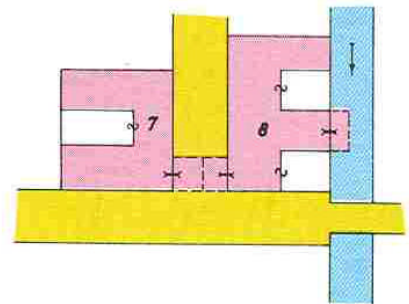
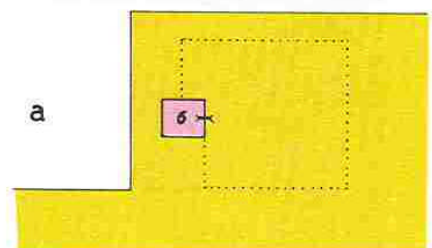


Fig. 96 - Fabbricati che si estendono sotto area pubblica.

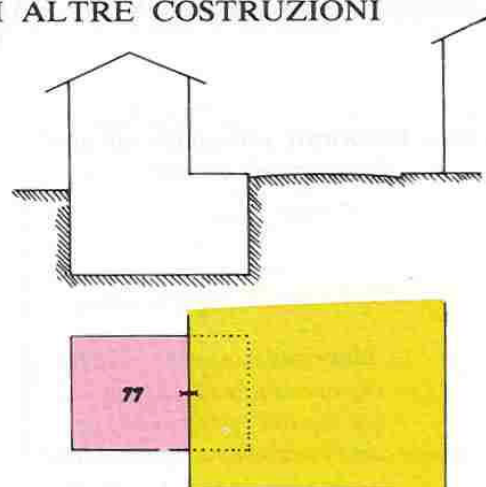
a) solo in parte esteso sotto area pubblica ed unito a particella edilizia costituita da piccola costruzione fuori terra.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

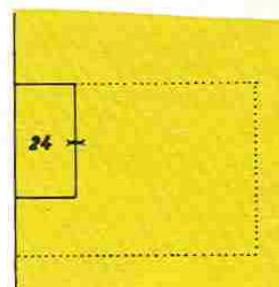
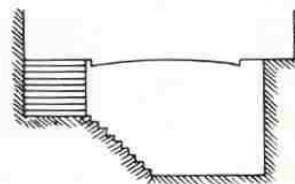
b) solo in parte esteso sotto area pubblica ed unito a particella edilizia costituita da grande costruzione fuori terra.

b



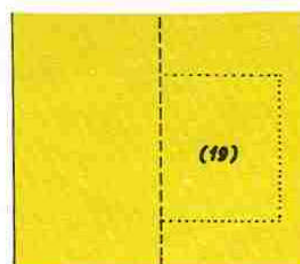
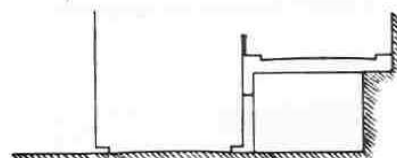
c) interamente sottostante ad area pubblica ed unito a particella non edificata dalla quale ha accesso in piano orizzontale.

c



d) interamente sottostante ad area pubblica con accesso in piano verticale sempre da area pubblica.

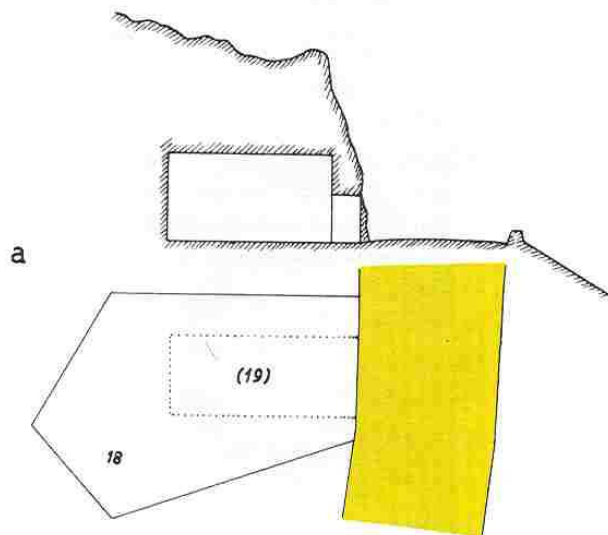
d



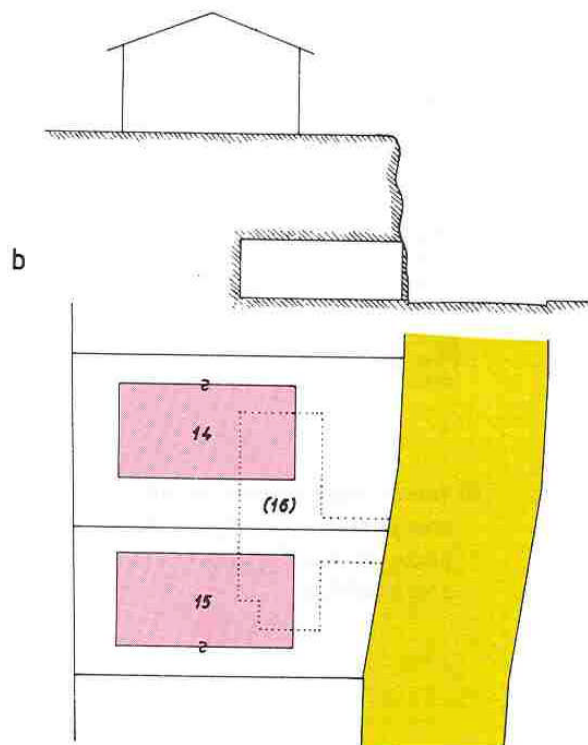
RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 97 - Fabbricati sottostanti ad aree diversamente censite.

a) fabbricato sottostante a particella sottoposta a coltura ed iscritta al catasto terreni (ovvero a particella iscritta al N.C.E.U. come attinenza scoperta disgiunta).



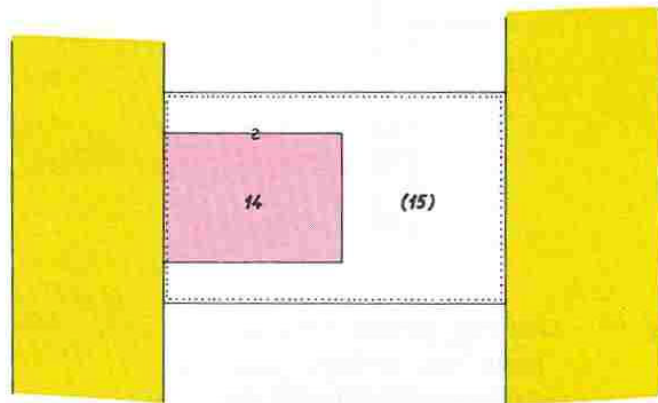
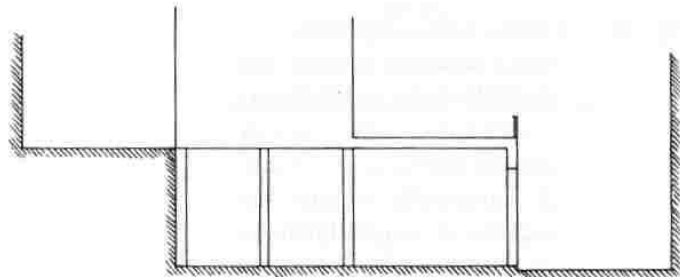
b) fabbricato sottostante a più particelle edilizie (fabbricati e relative attinenze scoperte)



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

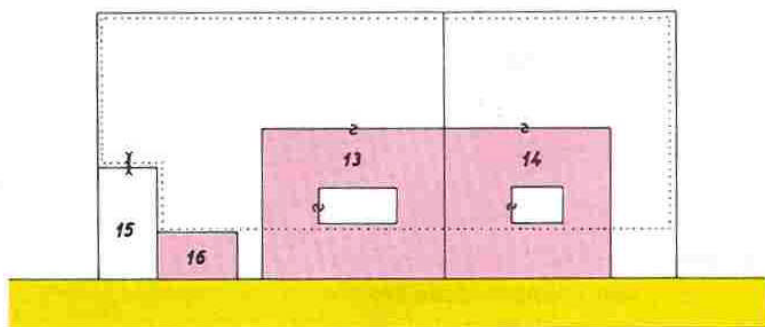
c) fabbricato sottostante a particella edilizia costituita da costruzione e relativa attinenza scoperta. (Il fabbricato - da accertare separatamente - si estende sotto l'intera area della particella edilizia).

c



d) fabbricato sottostante a parte della area di pertinenza di due particelle edilizie (13 e 14, ciascuna costituita da costruzione e relativa attinenza scoperta), esso è unito alla rispettiva attinenza scoperta 15.

d



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 98 - Costruzione destinata a culto cristiano segnata col simbolo della croce e contraddistinta da lettera perchè aperta al pubblico. Il campanile isolato sul sagrato è contraddistinto da altra lettera.

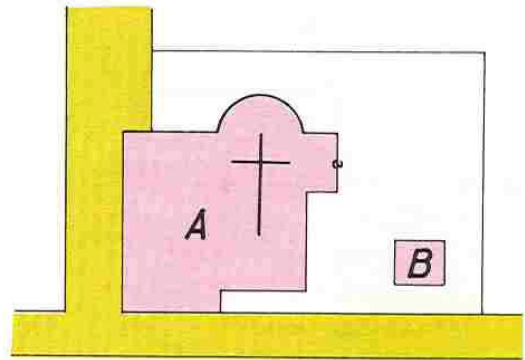


Fig. 99 - Oratorio privato (75) segnato col simbolo della croce e contraddistinto da numero (un altro numero (74) contraddistingue la costruzione adiacente destinata a scuola, convitto, comunità, ecc.).

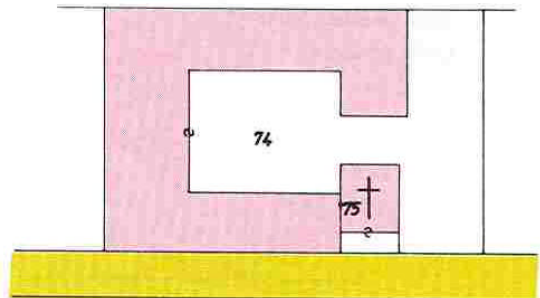
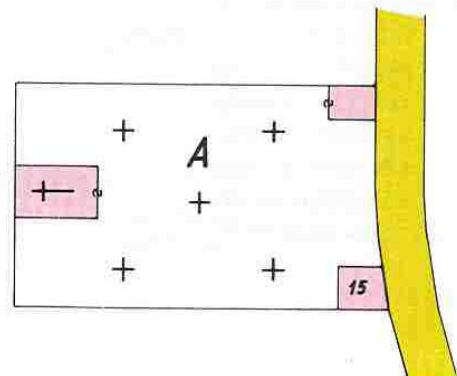


Fig. 100 - Cimitero cristiano indicato con i simboli delle croci e contraddistinto da lettera.



RAPPRESENTAZIONE DI FABBRICATI E DI ALTRE COSTRUZIONI (seguito)

Fig. 101 - Edicola monumentale
graffata alla strada su
cui sorge.

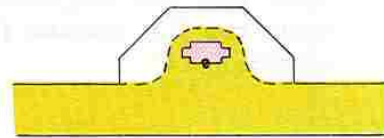


Fig. 102 - Muro di sostegno graffato
al fondo contiguo apparten-
gente allo stesso proprie-
tario.

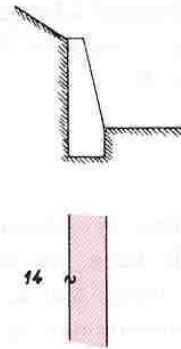


Fig. 103 - Mura di cinta urbane con
antica porta d'ingresso.

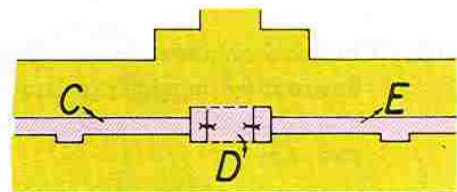


Fig. 104 - Ruleri antichi costituenti
monumento nazionale.

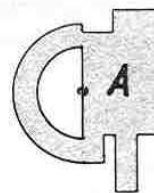


Fig. 105 - Fabbricato diruto apparten-
nente al proprietario dei
terreni adiacenti.

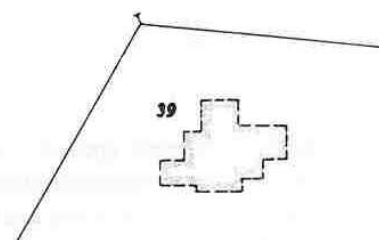


TAVOLA X

SEGNI CONVENZIONALI PER FOGLI DI MAPPA

Fig. 106 - Confine di Stato: spessore della linea mm 0,5, lunghezza del tratto mm 2,5, interasse fra le crocette mm 4.



Fig. 107 - Confine di regione: spessore della linea mm 0,4, lunghezza del tratto mm 2; interasse fra le crocette mm 3.



Fig. 108 - Confine di provincia: spessore della linea mm 0,4, lunghezza del tratto mm 2; interasse fra le crocette mm 6,5.



Fig. 109 - Confine di comune: spessore della linea mm 0,4, lunghezza del tratto mm 2,5, spazio da tratto a tratto mm 4,5.



Fig. 110 - Confine contestato di comune: come al precedente con soppressione di tratti alterni.

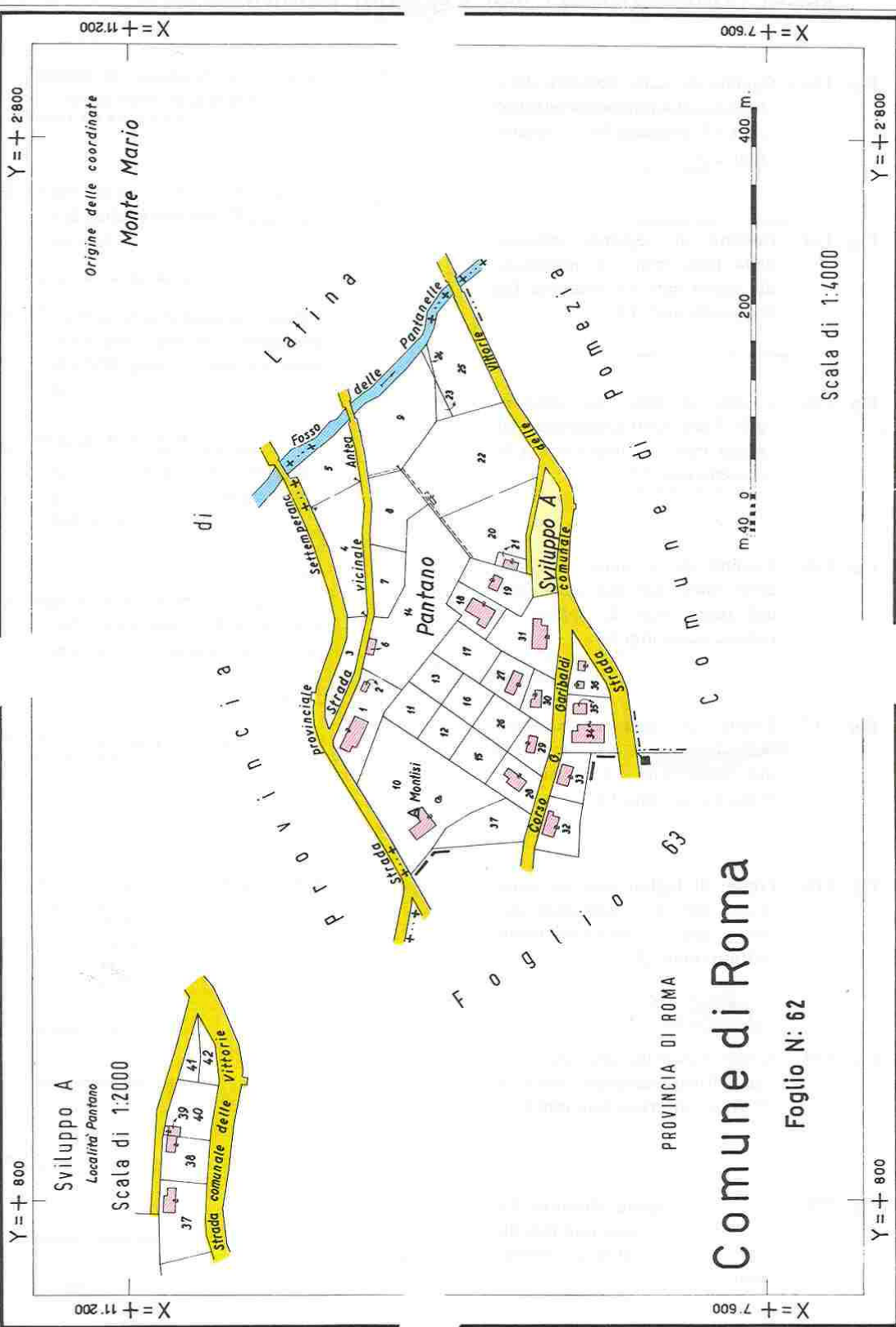


Fig. 111 - Limite di foglio: spessore della linea mm 0,75, lunghezza del tratto mm 5, spazio da tratto a tratto mm 2.



Fig. 112 - Limite di sezione: spessore della linea mm 0,4, lunghezza del tratto mm 2,5, spazio da tratto a tratto mm 2.





N.B. La tavola è stata ridotta e pertanto le scale indicate non corrispondono al reale.

SEGNİ CONVENZIONALI PER I QUADRI D'UNIONE

Fig. 113 - Confine di stato: spessore della
linea mm 0,4, lunghezza del tratto
mm 1,5, interasse fra le crocette
mm 2,5.



Fig. 114 - Confine di regione: spessore della linea mm 0,4, lunghezza del tratto mm 1,5, interasse fra le crocette mm 3,5.

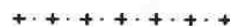


Fig. 115 - Confine di provincia: spessore della linea mm 0,4, lunghezza del tratto mm 1,5, interasse fra le crocette mm 4,5.

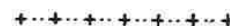
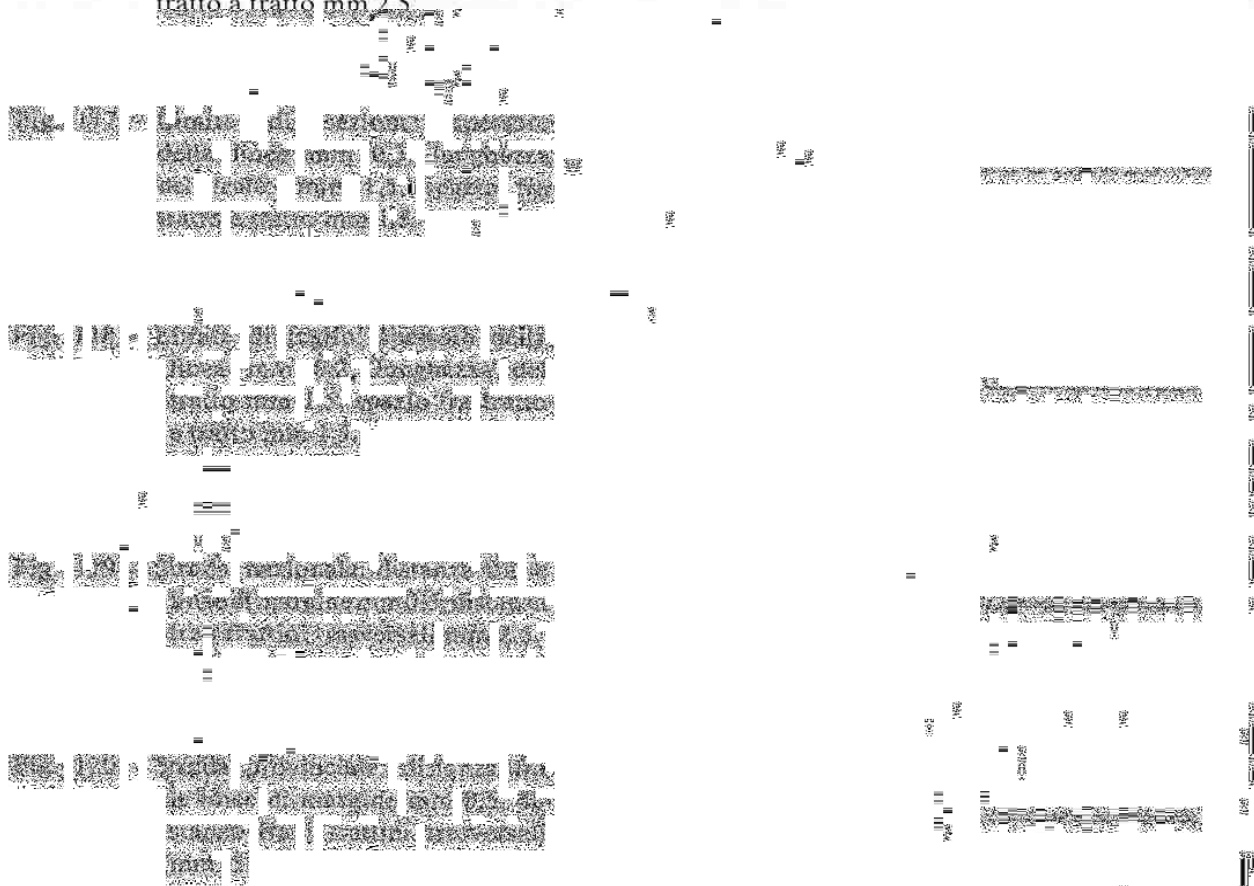


Fig. 116 - Confine di comune: spessore della linea mm 0,3, lunghezza del tratto mm 2, spazio da tratto a tratto mm 2,5.



SEGNI CONVENZIONALI PER I QUADRI D'UNIONE (seguito)

Fig. 121 - Strada comunale: distanza fra le linee di margine mm 0,5.



Fig. 122 - Ferrovia (con simboli di stazione e di galleria) spessore della linea mm 0,5.



Fig. 123 - Tramvia in sede propria: spessore della linea mm 0,5, lunghezza dei tratti pieni e vuoti alternati mm 2,5.



Fig. 124 - Strada privata: distanza fra le linee di margine mm 0,5, lunghezza dei tratti e degli intervalli mm 1.



Fig. 125 - Sentiero o mulattiera: spessore della linea mm 0,15, lunghezza dei tratti e degli intervalli mm 1.



Fig. 126 - Corso d'acqua rappresentabile in scala.



Fig. 127 - Corso d'acqua di larghezza non rappresentabile.



Fig. 128 - Centro urbano.



Fig. 129 - Cimitero.



Fig. 130 - Chiesa.



TAVOLA XIII

SIMBOLI DA USARE PER LE MAPPE COSTRUITE SOPRA SUPPORTI TRASPARENTI

Fig. 131 - Campitura punteggiata di superficie occupata da acqua.

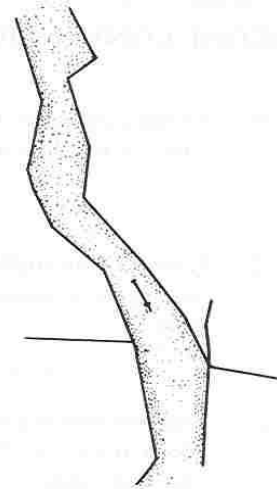


Fig. 132 - Campitura a linee tratteggiate oblique di superficie occupata da fabbricati.

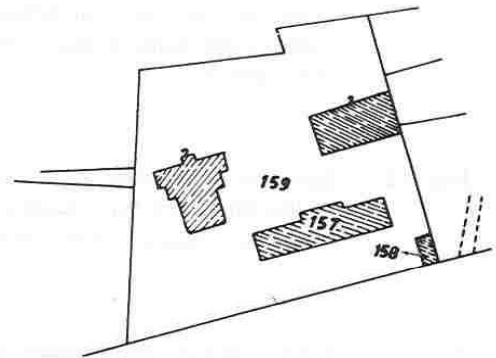


Fig. 133 - Tratteggio parziale di superficie corrispondente a ruderi e diruti.

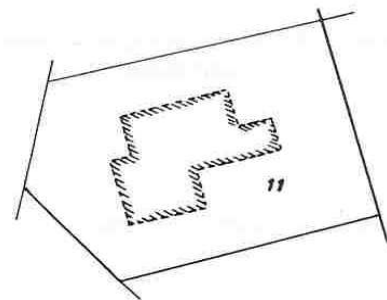


Fig. 134 - Rinforzo a maggior marcatura dei cigli e sedi stradali pubbliche.

